

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 4 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di dicembre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Nicoletta Sarti

UNA FINESTRA, UN CORTILE, UNA MONACA. UN FAMOSO PASSO MANZONIANO «*SUB SPECULO IURIS*»*

SOMMARIO: Prologo. – 1. Gli atti emulativi nel laboratorio dei glossatori civilisti. Il punto di (ri)partenza. – 2. Le ‘malizie’ dei vicini. – 3. «ad aemulationem et inhonestam considerationem». – Epilogo.

Prologo

Capita talora, nel buio e nel silenzio di qualche veglia notturna, che i meandri della mente liberino fugaci intuizioni, illuminino possibili itinerari rimasti celati alla luce del giorno.

Proprio da un ‘corto circuito’ notturno fra un notissimo passo de *I promessi sposi* e le modulazioni impresse dalla scienza giuridica basso-medievale e moderna alla operatività del divieto degli atti *ad aemulationem*, sono originate queste pagine, materiate di suggestioni e di rivoli di nuova ricerca a margine di un tema che a lungo mi ha impegnato¹.

«Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovane, scellerato di professione, uno de’ tanti che in que’ tempi, e co’ i loro sgherri e l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Ho raggiunto una stagione della vita nella quale gli studi e le ricerche compiute, le monografie e i saggi che ne hanno costituito gli esiti, rappresentano dei buoni e fidati amici. Convivo ormai da tempo con un serio problema alla vista che ha reso più faticoso – ma non impossibile – il mio cammino di ricercatore ancora appassionato. Generosi come solo i veri amici sanno essere, quei lavori ‘di ieri’ continuano a regalarmi nuove chiavi di lettura e prospettive inesplorate e intriganti: come è accaduto in questo caso. Vd. N. SARTI, «*Inter vicinos praesumitur aemulatio*». *Le dinamiche dei rapporti di vicinato nell’esperienza di diritto comune*, Milano, 2003.

leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua fenestrella che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduto Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall'empietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose»².

Negli anni del ginnasio, la figura tragica e contraddittoria della Monaca di Monza affascinava gli adolescenti che eravamo, assai più dell'evanescente Lucia Mondella. La descrizione – di essenziale nitore – del suo primo cedimento alle (bugiarde) fascinazioni del mondo è rimasta viva nella mia memoria, accompagnata dall'eco della voce vibrante di una eccellente insegnante, dotata di naturale talento per la recitazione, che del capolavoro ci fece una lettura quasi integrale³.

Molto tempo è trascorso da quella stagione di formazione. La consuetudine con gli strumenti della ricerca storico-giuridica e l'impegno nei percorsi creativi della *scientia iuris* baso-medievale hanno segnato il mio approccio di lettore manzoniano. Protagonista del fatale episodio non mi pare più l'inquietata Gertrude, bensì la ricorrenza 'diabolica' di due circostanze: la contiguità fra il palazzetto del nobiluomo Egidio e il convento delle monache, nonché la presenza di una 'fenestrel-la' affacciata sul cortile di quest'ultimo.

Se i vocabolari definiscono le finestre come aperture nei muri esterni di un edificio, destinate a dar luce e aria agli ambienti interni e a consentire la vista da questi ultimi verso l'esterno⁴, non rari appaiono i brani letterari che, in ogni epoca, hanno posto l'accento sulla loro inversa attitudine. Quella cioè di essere un tramite fra l'esterno e l'interno, consentendo al-

² A. MANZONI, *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta*, con un saggio di I. CALVINO, introduzione di G. MEZZANOTTE, Milano, 1990, p. 79.

³ La professoressa Augusta 'Lillina' Condemi ci insegnava Letteratura italiana, Latino, Greco, Storia e Geografia. Eccelleva in ogni materia, ma nella lettura ad alta voce era semplicemente superba. Questo piccolo saggio è dedicato a lei, che mi ha fatto amare per sempre *I promessi sposi*.

⁴ S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, V, Torino, 1967, p. 1033 ss.

lo sguardo di cogliere l'intimità della vita e delle economie altrui, i particolari dell'altrui condotta morale, i più riposti segreti dell'anima. Un'intimità spesso celata e difesa da scuri e da imposte, per i quali l'appellativo di 'gelosie' coniato dalla lingua popolare suona appropriato ed evocativo⁵.

Traggo alcuni esempi dal monumentale dizionario storico della lingua italiana di Salvatore Battaglia. In un volgarizzamento duecentesco della *Bibbia*, è attraverso una finestra che Abimelech re di Palestina scorge la sua sposa Rebecca giacere con Isacco⁶; Giovanni Boccaccio, nel secolo successivo, esplicita la furtività dell'ingresso dalla finestra e la nudità non celata che entrando si viola:

«Già aveva la finestra aperta e voleva nella camera entrare, quando io destatami subito mi levai, [...] e ignuda come io nacquì corsi e serra'gli la finestra nel viso»⁷.

Nelle rappresentazioni letterarie, la duplicità del ruolo – talora positivo, talora negativo – che le finestre assumono nei confronti della vita di un singolo, di una famiglia, di una comunità si impone all'attenzione. Nel Cinquecento, il poeta e autore di commedie burlesche Anton Francesco Grazzini ne sottolinea la funzione di mezzo per sotterfugi e inganni:

«A me comanda che lasci la finestra socchiusa, in modo che v'entri tanto lume ch'egli scorga il letto»⁸.

⁵ Così il Vocabolario Treccani: «Serramento di finestra [...] che permette di guardare dall'interno senza essere visti dall'esterno (il nome si spiega col fatto che l'origine sarebbe dovuta a motivi di gelosia, in quanto tale sistema permette alle donne di stare alle finestre togliendole però alla vista degli estranei)».

⁶ *Bibbia volgarizzata*, a cura di C. NEGRONI, Bologna, 1882-1887, p. 131: «Conciosia cosa che trapassassero molti dì, e stesse quivi, ragguardante Abimelech, Re de' Palestini, per una fenestra, vedde lui giacere con Rebecca sua moglie».

⁷ G. BOCCACCIO, *Decamerone*, III, 3, a cura di N. SAPEGNO, Torino, 1956, p. 292.

⁸ A.F. GRAZZINI detto "Il Lasca", *Teatro*, a cura di G. GRAZZINI, Bari, 1953, p. 456.

Nella prima metà del Seicento l'erudito viaggiatore Tommaso Alberti, appassionato cultore di 'curiosità' ottomane secondo la moda del tempo, nella cronaca del suo viaggio a Costantinopoli stima la sicurezza di un palazzo dal fatto di avere poche finestre. E non è un caso che nei paesi islamici venisse definita 'serraglio' quella parte della dimora – serrata, riparata dagli sguardi impuri in quanto priva di aperture – riservata alle donne⁹:

«Queste sono due bellissime fabbriche, le quali sono stanze separate al piano ed in solaro, capacissime per molta comodità che tengono, e sono sicurissime per essere di muraglia grossissima, con poche finestre tutte feriate»¹⁰.

Gabriele D'Annunzio, e siamo arrivati al Novecento, ricorre all'artificio della finestra per segnare la distanza fra il mondo chiuso delle monache e la vita che scorre all'esterno:

«Le suore, a le finestre/ del convento, sul fiume/ guardan passar le barche: / guardano mute e sole, / mute e digiune, al sole»¹¹.

Sempre dal Battaglia leggo che 'passare per la finestra' è un modo di dire che 'fotografa' l'agire di straforo o illegittimamente, mentre 'mettersi alla finestra' esplicita la volontaria, spesso provocatoria rinuncia alla riservatezza della propria intimità¹².

⁹ Cfr. *Vocabolario Treccani*: «dal turco *saray*, propriam. "edificio, palazzo"; [...] In Occidente il termine si usa anche come sinon. di *harem*, per indicare la parte della casa musulmana riservata alle donne e ai bambini, dove non può entrare nessun estraneo».

¹⁰ T. ALBERTI, *Viaggio a Costantinopoli (1609-1621) pubblicato da Alberto Bacchi della Lega. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XII al XVII in appendice alla collezione di opere inedite o rare diretta da Giosué Carducci*, Bologna, 1889, p. 64.

¹¹ G. D'ANNUNZIO, *Poema paradisiaco*, in *Versi d'amore e di gloria*, I, Milano, 1954.

¹² S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, cit., p. 1035.

È impossibile resistere alla tentazione di chiudere questa rapsodica carrellata con un'ultima puntualissima suggestione, tratta dalla dimensione, peraltro non meno dotta, della cinematografia d'autore. *La finestra sul cortile* (1954), probabilmente il capolavoro di Alfred Hitchcock, mette in scena una vicenda emblematica, della quale le finestre di un condominio, spalancate per l'afa di una estate newyorkese, sono le vere protagoniste. La trama è nota: quello che, inizialmente, era un quasi innocuo rimedio alla noia per l'immobilizzato fotografo, ossia lo scrutare 'dietro le tende' le vite 'normali' dei vicini attraverso l'occhio indiscreto del suo obbiettivo, lo pone al cospetto d'una realtà mediocre e a tratti sordida, fatta di frustrazione, di fallimenti, di alterchi, e lo rende testimone – quasi – d'un assassinio. Per lui la sfida più difficile non sarà smascherare un marito omicida, ma continuare a nutrire fiducia nel genere umano¹³. Si noti come il titolo originale del film, *Rear Window*, ossia finestra sul retro, insinuasse già di suo il sospetto di un'attività un poco pruriginosa, da parte del fotografo curioso, molto più vicina, in partenza, alle occhiate furtive e irriverenti di Egidio, che non all'occhio allenato di un investigatore, sia pure esso un fotoreporter di grido, quale era James Stewart nel film¹⁴.

1. *Gli atti emulativi nel laboratorio dei glossatori civilisti. Il punto di (ri)partenza*

D'accordo, si starà domandando il lettore, ma dov'è il risvolto giuridico? Secondo una *communis opinio* – cui dà voce in emblema il teorico delle servitù prediali Bartolomeo Cipolla – ancora in osservanza in quel secolo XVII che fu teatro del-

¹³ La. MORANDINI, LU. MORANDINI, M. MORANDINI, *Il Morandini: dizionario dei film e delle serie televisive*, Bologna, 2019, p. 545. Vd. P. BERTETTO, *Il film e il suo sguardo (Alfred Hitchcock, Rear Window)*, in *L'interpretazione dei film (Dieci capolavori della storia del cinema)*, Venezia, 2003, pp. 137-168; C. SABA, *Alfred Hitchcock. La finestra sul cortile*, Torino, 2001.

¹⁴ P. BERTETTO, *Il film e il suo sguardo*, cit., p. 160.

le tribolate vicende di Renzo e Lucia, la ‘fenestrella’ dalla quale lo ‘scellerato’ giovane insidiava la ‘sciagurata’ monaca, non doveva esserci¹⁵. O, per meglio dire, avrebbe potuto non esserci, qualora il dante causa fosse riuscito a dimostrare in giudizio che essa era stata aperta *principaliter* al fine di *respicere*, di violare con lo sguardo il segreto della clausura.

Una circostanza – non l’unica, come si vedrà, pur se singolarmente evocativa –, nella quale un’autorevole dottrina tre-quattrocentesca avrebbe ravvisato un indizio di emulazione a carico del proprietario dell’edificio sul cui *paries* insisteva il nuovo affaccio, in tal modo agevolando non di poco l’onere probatorio di chi pretendesse soddisfazione per il *vulnus* derivatogli.

Il processo di emersione di una siffatta limitazione, volta a ‘bilanciare’ la pienezza dell’*uti* e del *frui* del *dominus* di un fondo rustico o di un immobile urbano rispetto all’uguale diritto del vicino, nacque e maturò nella stagione epica dei glosatori civilisti¹⁶.

¹⁵ Una *communis opinio* che trova matura espressione nelle pagine di Bartolomeo Cipolla (1420 ca. – 1475), teorico e sistematico delle servitù prediali. Nel fortunatissimo *Tractatus de servitutibus urbanorum praediorum*, il dotto maestro patavino inquadra tecnicamente le molteplici tipologie di servitù urbane seguendo l’ideale architettura di un edificio, dalle fondamenta al tetto. Esponendo nel cap. *De fenestra le fallentiae* alla *regula* che vuole il proprietario libero di aprire un nuovo affaccio nonostante che esso gli consenta di «inspicere in fundum vicini», tra le eccezioni Cipolla ricomprende senza tentennamenti la circostanza «quando quis habet parietem iuxta domum vel hortum cuiusdam puellae, vel religiosorum, vel monialium, ut possit videre illam puellam, aut moniales, aut religiosas» (D. BARTHOLOMAEI CAEPOLLAE, *De servitutibus urbanorum praediorum*, in *Omnia quae quidem nunc extant Opera...*, Lugduni, 1578, f. 258). Vd., da ultimo, G. ROSSI, *Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme: il Tractatus de servitutibus di Bartolomeo Cipolla*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere. Atti del Convegno internazionale di studi (Verona, 14-16 ottobre 2004)*, a cura di G. ROSSI, Padova, 2009, pp. 237-275.

¹⁶ Nella piana e assertiva esposizione del trattatista, la *fallentia* opera nel momento in cui la parte attrice riesca a dimostrare che il dirimettaio ha aperto la nuova finestra «ad inhonestatem, vel aemulationem» e senza averne alcuna utilità (D. BARTHOLOMAEI CAEPOLLAE, *Tractatus de servitutibus*, cit., loc. cit., f. 257).

Vittorio Scialoja, intervenendo in una *querelle* tardo-ottocentesca ‘de iure condendo’¹⁷, affermò che la teoria dell’emulazione – per la quale non pochi in quegli stessi anni impeetravano ospitalità nel palinsesto del codice civile – era stata «segnata in ogni sua parte dallo stampo di quel medioevo nel quale andavano sempre confuse le idee di diritto, morale e religione, che pure secondo il solito voleva derivarsi dal diritto romano»¹⁸. Un giudizio *tranchant*, di stretta matrice pandettistica¹⁹, cui corrispondeva indubbiamente una rappresentazione veritiera – benché priva di spessore storico – del composito ordito giuridico dell’età di mezzo²⁰. Quelli che lo Scialoja e i suoi seguaci bollarono come errori marchiani o banali incomprendimenti di testi romanistici, si sono rivelati in prospettiva

¹⁷ La ricostruzione di questo percorso molto si è giovata dell’incontro con l’opera di tre grandi: M. ROTONDI, *L’abuso di diritto*, in *L’abus de droit – L’abuso di diritto – The abuse of rights – El abuso de derecho – Der Rechtsmissbrauch*, Padova, 1979; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013³; P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992.

¹⁸ Vittorio Scialoja (1856-1933) dissentì fermamente da un’attitudine dottrinale e giurisprudenziale apertamente derogatoria rispetto alla logica proprietaria espressa dall’art. 436 del Codice civile unitario. Gli interventi dell’allora giovane romanista della ‘Sapienza’ – note a sentenza, recensioni, prolusioni, discussioni –, ricompresi nell’arco del decennio 1878-1887, confluiscono nell’articolata voce ‘aemulatio’ che, nel 1892, venne accolta nel primo volume dell’*Enciclopedia Italiana* (N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., pp. 13-15).

¹⁹ In piena sintonia con l’icastico giudizio scialojano si esprime, ma è solo un esempio, P. BONFANTE, *Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza* (1911), ora in *Id.*, *Scritti giuridici varii*. II. *Proprietà e servitù*, Torino, 1918, p. 780: «La teoria degli atti di emulazione ha il difetto di insinuare momenti etici e psicologici in un campo come quello dei rapporti di vicinanza, in cui il diritto romano, nonostante i pericolosi richiami a vaghe motivazioni classiche... si può dire con sicurezza che non li assumeva».

²⁰ Una scuola, quella pandettistica, cui Scialoja apparteneva generazionalmente e alla quale pagò il suo tributo, traducendo, da «Professore di diritto romano nella Regia Università di Roma», il *Sistema del diritto romano attuale* di Federico Carlo di Savigny, pubblicato in sei volumi a Torino fra il 1886 e il 1899. Sui debiti scientifici contratti dal giurista torinese nei confronti di Maestri come Savigny, Mommsen, Windscheid, Dernburg e Pernice, si leggano le pagine di S. RICCOBONO, *Vittorio Scialoja*, in *Bullettino dell’Istituto di diritto romano*, XLII (1934), pp. 7-14. Vd. ora F. FURFARO, *Recezione e traduzione della pandettistica in Italia fra Otto e Novecento. Le note italiane al “Lehrbuch des Pandektenrechts” di B. Windscheid*, Torino, 2016.

abili 'capriole esegetiche', grazie alle quali generazioni di glosatori si cimentarono nel ricondurre fatti ed esigenze espressi dal loro tempo alla giurisdizione di leggi antiche²¹.

Il Maestro della 'Sapienza' aveva ragione, dal suo punto di vista: l'interpretazione stretta delle fonti porterebbe esattamente lì dove lui sosteneva. Ovvero, a dire che i libri di Giustiniano non conoscevano affatto la dimensione degli atti emulativi come modernamente intesi, salvo per quanto concerneva la disciplina 'specialissima' delle acque, ad altre non assimilabile²².

Vero anche, però, che l'insigne giurista ignorò, o volle ignorare, la temperie storica nella quale operarono i glossatori, pressati com'erano dalla necessità di rimettere in opera un complesso normativo non solo antico, ma anche per molti settori inoperativo²³. Per aggiornarlo, i *legum doctores* del XII se-

²¹ Una trama composita quella della fenomenologia giuridica medievale, le cui manifestazioni non abbandonarono mai definitivamente la dialettica fra *aequitas* e *rigor iuris*. Una dialettica comunque proficua, poiché operava all'interno degli ordinamenti giuridici un corto circuito energetico che li manteneva vitali, impedendo l'insorgere di situazioni socialmente patologiche, vd. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il Basso Medioevo*, Roma, 1995, pp. 93-98; Id., *La norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico*, II, Milano, 1964, pp. 325-326; M. BRUGI, *Le dottrine politiche dei glossatori*, in *Per la storia della Giurisprudenza e delle Università italiane. Saggi*, Torino, 1915, p. 45 ss.; F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, 1. *Le fonti*, Milano, 1954; M. BELLOMO, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secc. XIII-XIV)*, Roma, 2000; Id., *Elogio delle regole: crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Leonforte, 2012; Id., *L'Europa del diritto comune*, Roma, 2014¹⁰; L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2004¹¹.

²² V. SCIALOJA, *Aemulatio*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana. Esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza...* sotto la direzione di P.S. MANCINI, vicedirettore E. PESSINA, I/II, Milano, 1912, p. 252: «Tale principio si fonda sopra un criterio affatto diverso da quello del divieto dell'emulazione, quantunque in forza di esso gli atti emulativi vengano ad essere vietati, perché inutili a chi li compie e nocivi agli altri. Questo principio finalmente non ammette estensione dalla materia delle acque alle altre specie di proprietà».

²³ I contributi scialojani in tema di *aemulatio*, benché destinati a influenzare lungamente la storiografia di diritto romano e di diritto intermedio, appartengono per approccio metodologico e sedi editoriali, alla produzione civi-

colo ricorsero all'etica, che intendeva il diritto civile espressione immanente della giustizia divina e, per quanto fu loro possibile, contaminando gli strumenti esegetici della giurisprudenza con i principi della teologia operarono la formidabile edificazione del *corpus iuris civilis*²⁴.

Il divieto di tenere condotte *ad aemulationem* costituisce uno degli esiti di quella stagione maieutica, destinato nel secolo successivo a trovare sintesi e sistema nella *Magna Glossa* di Accursio²⁵. Da una fitta trama di *distinctiones* e di rin-

listica dello studioso e statista. Intrisi di *vis* polemica e sollecitati da un dibattito dottrinale destinato a riverberarsi nel futuro progetto codicistico, essi erano espressione – come si è detto – di un *habitus* 'pandettistico' verso la ricostruzione delle *figurae* del diritto privato. Bene ha scritto Luigi Capogrossi Colognesi a proposito dell'opera di Ferdinando Piccinelli, paradigmatico romanista 'di seconda fila', come Scialoja vissuto a cavallo fra Otto e Novecento: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Nota di lettura* a F. PICCINELLI, *Studi e ricerche intorno alla definizione "Dominium est ius utendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio potitur"*, Firenze, 1886 (rist. anast. Napoli, 1980), p. XI: «Il passato insomma, le generazioni scomparse dei grandi giuristi medievali e dell'età intermedia non sono qualcosa di radicalmente separato dal mondo e dalle istituzioni in cui vive il Piccinelli. Al contrario, alla scienza degli antichi ci si rivolge proprio per capire e chiarire gli istituti, le forme del tempo presente. Si studia la storia di certe idee e di antiche discussioni, ma è storia non tutta disinteressata; è storia di qualcosa che, in qualche modo, ha ancora una vita nel presente ed è quindi anche introduzione al dibattito fra i giuristi positivi, è guida alle scelte e agli istituti che regolano la società in cui il Piccinelli vive».

²⁴ A. PADOVANI, *Perché chiedi il mio nome? Dio, natura e diritto nel secolo XII*, Torino, 1997; ID., *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*, in *Glossae*, 10 (2013), pp. 430-456; ID., *Il titolo De Summa Trinitate et fide catholica (C. 1.1) nell'esegesi dei glossatori fino ad Azzone. Con tre interludi su Irnerio*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, III, a cura di M. ASCHERI, G. COLLI con la collaborazione di P. MAFFEI, Roma, 2006, pp. 1075-1123; GUARNERIUS IURISPERITISSIMUS, *Liber divinarum sententiarum*, edizione critica a cura di G. MAZZANTI, Spoleto, 1999. Per i prodromi culturali che condussero a quella solidissima unione di diritto e teologia rimane fondamentale la lettura di M. CRISTIANI, *Introduzione* a GIOVANNI SCOTO [ERUGENA], *Omelia sul prologo di Giovanni*, Milano, 1989, pp. XI-LXI.

²⁵ È dato acquisito che la teorica del limite *ad aemulationem* operante nei confronti del proprietario di un immobile rustico o urbano, sia stata 'dissodatta' e rifinita, fra XII e XIV secolo, dall'interpretazione giurisprudenziale, con gli strumenti della glossa prima, del commento poi (vd. N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., pp. 100-105). Un proficuo percorso ermeneutico che si avvale di un

vii a passi paralleli che coinvolgono non più di un drappello di frammenti giustiniani, prende gradualmente corpo una categoria di manifestazioni del *ius dominicale* sanzionabili in quanto ‘viziate’ dalla concorrenza di due elementi *de substantia*: la mancanza di qualsivoglia utilità e l’esclusivo intento di nuocere altrui – lo sfuggente *animus nocendi*. Una categoria giuridica cui la *Magna Glossa*, recependo le acquisizioni della ‘costruttiva’ dialettica preaccursiana, riconduce due distinte *figurae*. Di *aemulatio*, infatti, i glossatori avevano parlato come di una limitazione al *ius aedificandi, reficiendi, tollendi*, incidente esclusivamente sulla proprietà di edifici in muratura ed estesa, per analogia, ai *castra* e ai *castella* delle ‘esplosive’ giurisdizioni feudali, signorili, regnicole²⁶. Una limitazione che un noto passo di Emilio Macro aveva imposto agli interventi edilizi di privati mecenati, desiderosi di abbellire l’Urbe²⁷. *Opera nova* e commendevoli, che potevano tuttavia river-

leggerissimo bagaglio di frammenti giustiniani, ai quali i *legum doctores* si accostarono senza alcun timore reverenziale, attingendone il linguaggio rigoroso e i processi logici, ma sospinti dalla convinzione saldissima che il diritto, e le sue fonti, fossero un materiale duttile, disponibile a piegarsi quando non ad evolversi, senza tradire se stesso, nella direzione delle istanze e del divenire sociali. Vd. sul punto, le considerazioni di P. GROSSI, *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, p. 140 ss., in tema di *iura in re aliena*.

²⁶ Segnali non equivoci dell’attenzione che sin dalle prime generazioni i glossatori riservarono a una taratura equitativa del *dominium*, sono confluiti nelle sintesi preaccursiane del Piacentino († 1192) e di Pillio da Medicina (...1190-1220...). Si impongono la consapevolezza e la maturità dell’analisi azzoniana, che in una fortunata raccolta di *brocarda*, compone con gli strumenti della dialettica l’apparente antinomia fra due *regulae* giustiniane: «*nemo debeat facere in suo quod noceat alieno*», e «*liceat unicuique facere in suo quod in alio non sit nociturus*». Nell’esegesi azzoniana il *discrimen* fra legittima espressione del diritto di proprietà e condotta dolosa, emerge da una fitta trama di allegazioni e si sostanzia nell’accertamento dell’*animus* di colui che ha prodotto il danno, se *vicino nocendi* o *sibi proficiendi* (vd. D. AZONIS BONONIENSIS, *Brocardica Aurea*, rub. L ‘de se suisque rebus’, n. VI, Neapoli, 1568 [rist. anast. Augustae Taurinorum, 1967], f. 129v).

²⁷ D. 50.10.3 *pr.*: «*MACER libro secundo de officio praesidis. Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebat vel circum theatrum vel amphiteatrum sit*». Sull’opera di Macro, vissuto tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C., vd. F. SCHULZ, *Geschichte des rōmi-*

berarsi in minacce per la sicurezza e la 'quiete pubblica', qualora implicassero «aemulationem alterius civitatis», offrissero «materiam seditionis», ospitassero «circum theatrum vel amphitheatrum» (D. 50.10.3)²⁸.

Non sarà inutile ricordare che nel latino di Cicerone il sostantivo *aemulatio*, di per sé bivalente, *in malam partem* si poneva come sinonimo di gara, esteso quindi per assonanza a sfida, invidia, rivalità²⁹. Sempre in questa accezione esso ricorre in un solo altro luogo della Compilazione, una costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano, che vietava le interferenze fra diversi comparti dell'amministrazione dell'Impero allo scopo di evitare confusioni e conflitti di competenza

schen Rechts Wissenschaft, Weimar, 1961, pp. 232, 319, 313, 330; H. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 256 s. Dai frammenti macrini rifluiti nel Digesto si rileva come il giurista si sia occupato principalmente di diritto pubblico, probabilmente anche in veste di funzionario o di membro della cancelleria imperiale.

²⁸ Alla questione aveva dedicato un'accurata disamina Pillio da Medicina, laddove nella *Summa Trium Librorum*, trattando dei fondi confinari, inferiva da Giustiniano la regola che solo nei confronti dei terreni situati sul confine orientale dell'Impero fosse configurabile, per motivi di sicurezza, un'oggettiva limitazione del *ius aedificandi*. Al di fuori di questa specialissima fattispecie, il *legum doctor* osserva «cum quotidie construantur castella, cunctisque liceat sua loca mirabili [murali] ambitu vallare», purché ciò non avvenga *ad aemulationem alterius civitatis* e la fortificazione non si trovi nei pressi di un teatro pubblico (PILLEI MEDICINENSIS, *Summa Trium Librorum*, tit. *de fundis limitropheis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum* (C. 11.60), in AZONIS, *Summa super Codicem*, Papiae, 1506 [rist. anast. Augustae Taurinorum, 1966], f. 445). Vd. anche G. VISMARA, *La disciplina giuridica del castello medievale (secc. VI-XII)* (1972), ora in *Id.*, *Scritti di storia giuridica*, IV, Milano, 1988, pp. 80-81. Sulla dottrina pubblicistica dello *ius confinandi*, vd. P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano, 2001, in specie pp. 63-123.

²⁹ CICERO, *Tusculanae disputationes*, IV.8.17: «Aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit: nam et imitatio virtutis aemulatio dicit (sed ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis), et est aemulatio aegritudo si eo quod concupierit, alius potiat, ipse careat». Un esempio della proiezione analogica del termine si coglie, fra i primi, nella 'sequenza' mnemonica contenuta nella gl. 'aemulatione' di Bartolomeo da Brescia († 1258) a *Decretum* XLIV, c. 3: «Id est, dilectione. Unde nota versus qui valet ad multas expositiones. Aemulor, inflatur, amat, invidet, ac imitatur. Bartol.» (*Decretum Gratiani...*, Venetiis, 1572, f. 140ab).

(C.12.58(59).1)³⁰. Ma, come si sa, tanto bastò agli interpreti del rinascimento giuridico medievale.

Ricorrendo invece a formule assimilabili alla piacentiniana: «Sibi enim quisque, ut tamen alii non noceat, studiose permittitur prospicere»³¹, i medesimi interpreti circostanziarono l'identico divieto, qualora operante nell'ambito dei rapporti di vicinato rustico, all'esercizio del *dominium* al solo, iniquo scopo di recar danno a terzi. L'artificiosa duplicazione, ancorata al rispetto della stretta *littera* giustiniana, sbiadirà nell'interpretazione più spregiudicata dei secoli successivi.

Un passo decisivo per l'efficacia della limitazione emulativa fu compiuto da Accursio, laddove precisò che il proprietario il quale, agendo *in suo*, avesse procurato un danno al vicino, non era tenuto alla rimessa in pristino né ad alcun risarcimento, «nisi animo nocendi fecit, tunc enim de dolo».³² Un agire proficuo e privo di secondi fini, quello del *dominus* – e il dato si rivelerà di estrema importanza per i futuri sviluppi

³⁰ La costituzione del 376 d.C. rifluisce parzialmente dal *Codex Theodosianus* al *Justinianus*, nella legge prima del tit. *de apparitoribus praefecti annonae*: «*Imp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Rufino PP...* Apparitores urbanae praefecturae annonario officio se non inserant, sed apparitorum aemulatione secreta ministerio suo annonae praefectura fungatur».

³¹ Vd. PLACENTINI, *Summa Codicis*, tit. *de aedificibus privatis* (C. 8.10), Moguntiae, 1536 (rist. anast. Torino, 1962), f. 384: «*Vetamur in alieno aedificare. Sed si non noceamus, vel si alias sine nocendi proposito fontem prorsus vicini in nostro fodiens avertimus, vel aedificantes vicino penitus lucem auferimus. Sibi enim quisque, ut tamen alii non noceat, studiose permittitur prospicere, ut ff. de danno infecto, l. Fluminum. § ultimo (D. 39.2.24.12) et de aqua pluvia, l. 1 (D. 39.3.1.11) et ff. de regulis iuris, l. Domum (D. 50.17.61)*». Piacentino volgarizza la scultorea sentenza ulpiana «*prodest enim sibi unusquisque dum alii non nocet, non prohibetur*», tratta dal § *Idem aiunt* della l. prima del tit. *de aqua et aquae pluviae arcendae* (D. 39.3.1.11), in tema di responsabilità per storni o deviazioni di acque piovane.

³² Laddove Ulpiano nell'ultimo paragrafo del responso *Item videamus* consolidato nel titolo *de danno infecto* (D. 39.2.24.12), aveva ribadito la non esperibilità dell'omonima *actio* nei confronti di colui che, scavando nel proprio terreno, avesse reciso le vene del pozzo del vicino, il Glossatore Ordinario evadde abilmente dagli angusti confini del testo, semplicemente affermando che la mancanza di responsabilità dell'autore dello scavo debba ritenersi esclusa nel caso in cui egli abbia agito «*nisi animo nocendi... tunc enim de dolo*», vd. N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., pp. 151-152.

della teoria – che «semper praesumitur»³³. Evocando la *regula pauliana* «in obscuris inspici solere quod verisimilius est aut quod plerumque fieri solet» (D. 50.17.114), la matura dottrina consolidata da Guglielmo Durante nello *Speculum Iuris* aveva definito la presunzione come «argumentum ad probandum unum factum surgens ex probatione alterius facti»³⁴. *Sub specie aemulationis*, l'incontestabile elemento 'di fatto e di diritto' da cui prende quota la presunzione si sostanzia nella titolarità del *dominium* in capo al soggetto convenuto in giudizio. Il glossatore ordinario 'leggeva' un frammento ulpiano del titolo *de damno infecto*, dove si escludeva l'esperibilità dell'omonima azione nei confronti di chi, effettuando uno scavo sul proprio terreno, avesse reciso le vene del *puteus* del vicino (D. 39.2.24.12)³⁵. Una proiezione *de facto* della regola gaiana «nullus videtur dolum facere, qui suo iure utitur» (D. 50.17.55), che Accursio assimila al *casus* di una spinosa lite tra vicini in materia di acque, risolto sempre da Ulpiano nel paragrafo *Denique Marcellus* della legge prima del titolo *de aqua et aquae*

³³ Vd. gl. 'non teneri me' a D. 39.2.24.12: «Nisi animo nocendi feci. Tunc enim de dolo, ut infra, tit. III, l. I, § Denique [D. 39.3.1.12]. Quod semper praesumitur, scilicet quod non faciam animo nocendi: ut argu. supra pro socio, l. Merito [D. 17.2.51]».

³⁴ Vd. GULLIELMI DURANDI (1237-1296), *Speculum Iuris*, lib. II, *partic.* II, rub. 'de praesumptionibus', Basileae, 1547 (rist. anast. Darmstadt, 1975), f. 735.

³⁵ D. 39.2 (*de damno infecto et de suggrundis et proiectionibus*).24.12: «ULPIANUS, libro octogesimo primo ad edictum. [...] § 12. Item videamus, quando damnus dari videatur: stipulatio enim hoc continet, quod vitio aedium loci operis damnus fit. Ut puta in domo mea puteum aperio, quo aperto venae putei praecisae sunt: an teneat? Ait Trebatius non teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei vitio damnus tibi dari in ea re, in qua iure meo usus sum. Si tamen tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit, damni infecti stipulatio committetur». Il frammento ulpiano è fra quelli che Vittorio Scialoja, e quanti lo seguirono, annoverano fra i testi «che chiaramente confermano il principio contrario a quel divieto [*id est* di emulazione]» (V. SCIALOJA, *Aemulatio*, cit., p. 236). Si segnala per chiarezza la sintesi di V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1978¹⁴, p. 180: «Anche nei rapporti fra vicini i possibili conflitti d'interesse sono di solito decisi nel senso della piena libertà di azione del proprietario: un limite all'attività del singolo sorge soltanto quando nell'agire circa il fondo suo, egli invada la sfera di libertà del vicino, con la *immissio* di cose che possano in qualunque modo turbare l'esercizio dell'altrui diritto».

pluviae arcendae (D. 39.3.1.12)³⁶. Si tratta – lo si è accennato – dell'unica disciplina nella quale la natura di *res omnium generalis* di quel bene primario, aveva reso indispensabile fissare dei limiti all'uso e al godimento del medesimo da parte dei proprietari di fondi confinanti attraversati dal suo corso. Un'azione – quella *aquae pluviae arcendae* – risalente al diritto classico, che i compilatori di età giustinianea avevano esteso, dalle originarie situazioni di storno di acque esuberanti dal proprio terreno all'altrui, alle inedite circostanze di accaparramenti e deviazioni ad uso d'irrigazione, assai più frequenti nelle aride regioni dell'Impero d'Oriente³⁷. L'applicazione della medesima tutela giudiziaria a fattispecie *diversae* ma non *adversae*, venne perseguita per il tramite di sapienti interpolazioni, che facevano appello ai canoni di una superiore 'giustizia' evocata dalla perspicua formula «haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamus» (D. 39.3.2.5)³⁸.

³⁶ D. 39.3.1.12 (*Denique Marcellus*): «[...] § 12. Denique Marcellus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit».

³⁷ *L'actio aquae pluviae arcendae* appartiene al regime di età classica delle acque private, siano esse sorgenti, correnti, superficiali o sotterranee, vd. G. ASTUTI, *Acque (Introduzione storica generale – acque private)* (1958), ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*. Raccolta di scritti a cura di G. DIURNI, III, Napoli, 1984, pp.1670-1672; M. SARGENTI, *L'actio pluviae arcendae. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano*, Milano, 1940; M. SITZIA, *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari, 1999; M. BREONE, *I fondamenti del diritto romano: le cose e la natura*, Bari-Roma, 2001, p. 102 ss.; L. PARENTI, *Osservazioni sulla patientiam praestare in Labeone*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 5 (2012). In un contesto normativo nel quale legislazione e giurisprudenza riconoscevano al proprietario un uso e un godimento illimitato dei corsi o delle vene d'acqua nascenti o correnti sul suo fondo, l'*actio de aqua* costituiva l'unico freno a tanto ampi poteri. Essa, peraltro, era esperibile esclusivamente nei confronti del *dominus* che «mediante opere artificiali, rendesse troppo esuberante il flusso delle acque sul fondo vicino – “arcere hoc est, curare ne inluat” (D. 39.3.2.9)», vd. N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., p. 153.

³⁸ D. 39.3 (*de aqua et aquae pluviae arcendae*), 2 (*In summa*), 5: «...qui factus mihi quidem prodesset potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamus». Sulle modalità operative dei compilatori di età giustinianea vd. G.I. LUZZATTO, *Procedura civile romana*. Parte I. *Eser-*

Non stupisce che siano state proprio le prime due leggi di questo titolo a fungere da laboratorio sapienziale per il nascente divieto.

2. *Le 'malizie' dei vicini*

Fin qui dunque si spinse l'esegesi dei dottori della glossa.

Non fu risultato di poco conto, poiché essi – distinguendo e opponendo – seppero dare forma giuridica alla pulsione, essenzialmente morale, a 'calmierare' la pienezza del *dominium* qualora esso comprimesse (proditoriamente?) l'uguale pienezza del diritto altrui.

La sfera di operatività del limite *ad aemulationem* – che *stricto iure* contraddiceva la regola, e forse ancor più la 'filosofia', del «nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur» –, trovava il naturale ambito di applicazione nel vasto, ma limitato contesto dei rapporti vicinali. E non avrebbe potuto essere altrimenti, a meno di imporre un sacrificio intollerabile a un diritto fondamentale, qual'era ed è quello di proprietà.

Le molteplici manifestazioni di una fisiologica conflittualità tra vicini erano state 'fotografate' dalla *Glossa* con particolare riguardo alla dimensione rustica, scenario delle azioni *damni infecti* (D. 39.2) e *aquae pluviae arcendae* (D. 39.3), alle quali erano ancorate le proiezioni più originali di quella stagione fondativa.

cizio dei diritti e difesa privata, dalle lezioni tenute nell'Università di Modena nell'anno accademico 1945-46, Bologna, 1946, p. 33: «Nella compilazione giustinianea, peraltro, ci troviamo in presenza di un gruppo di testi, che rivelano però tutti evidenti tracce di manomissione, nei quali l'*actio aquae pluviae arcendae* viene estesa anche a quei casi, in cui l'opera è diretta a sottrarre al vicino le acque destinate all'irrigazione. Senonché tale estensione non viene introdotta direttamente come una conseguenza di una trasformazione del diritto obiettivo, ma viene fatta dipendere da un'indagine subiettiva. Anche in quest'ultimo caso si avrà legittimazione dell'*actio aquae pluviae arcendae*, soltanto qualora nell'atto del vicino che devia le acque si possa ravvisare un *animus nocendi*».

Non stupisce che le *quaestiones ex facto emergentes* discusse nelle scuole bolognesi sin dalla generazione degli allievi di Irnerio serbino tracce modeste di una siffatta casistica³⁹, nella quale la pretesa del proprietario danneggiato – gravato, come si è visto, da un pesantissimo onere probatorio –, raramente trovava accoglimento da parte del giudice⁴⁰. Solo nella ‘speciale’ materia delle acque la dialettica processuale, giocata in prevalenza sulla necessità di ‘arcere’, di contenere l’esuberanza delle acque piovane piuttosto che di attrarne il corso, si espresse con costruttiva originalità ed efficacia, fissando nel calco della pratica le ‘linee’ di un inedito *ius molendinorum*⁴¹.

³⁹ Fra le due opzioni che si offrivano all’interprete di diritto comune – «o restare soffocato dalla sua fonte, o soffocare egli quella fonte», stando alla efficace sintesi di P. GROSSI, *Le situazioni reali*, cit., p. 145 – furono la coscienza del proprio tempo e delle sue esigenze, la ferma convinzione che le sollecitazioni espresse dal divenire sociale dovessero e potessero trovare una risposta nel dato normativo, a trionfare sulla rigidità delle leggi di Giustiniano e a segnare la grandezza dei loro esegeti medievali. Al proposito si vedano, in particolare, i molti saggi che MANLIO BELLOMO ha dedicato ai profili storico-istituzionali delle *quaestiones* nei canali dell’esegesi e della didattica dei giuristi medievali, a cominciare dal fondamentale *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle «quaestiones» civilistiche* (1974), ora raccolti nei tre volumi *Medioevo edito ed inedito*. I. *Scholae, Universitates, Studia*; II. *Scienza del diritto e società medievale*; III. *Profili di giuristi medievali*, Roma, 1997. Sintesi di metodo il medesimo studioso ha tracciato nei manuali *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell’età moderna*, nuova ed., Leonforte, 2020 e *L’Europa del Diritto comune*, Roma, 2014¹⁰ e, infine, in *Società e diritto nell’Italia medievale e moderna*, Roma, 2003², mentre nuove, stimolanti prospettive di ricerca sono state percorse dall’A. in *I fatti e il diritto*, cit.

⁴⁰ Un campione della concretissima casistica, di contesto rustico come urbano, discussa dai Maestri della glossa e in buona parte filtrata nelle esemplari *Quaestiones sabbatinae* di Pillio da Medicina, è stato approfondito in N. SARTI, *Inter vicini*, cit., pp. 121-147. Dallo sforzo ermeneutico di comporre conflitti interpropriari, tutti comunque connotati dall’esorbitare del diritto dell’uno in quello dell’altro proprietario, è emersa una costante: in sede processuale l’argomento *ad aemulationem* non risulta esplicitamente invocato, ma solo implicitamente evocato per il tramite dei suoi due *substantialia*, vale a dire la *malitia* e la mancanza di utilità nell’agire di colui che si sostiene abbia prodotto danno. Elementi – lo si è più volte sottolineato – di impervia dimostrazione, che hanno segnato il destino dell’*aemulatio* come di una tutela equitativa accessoria e residuale nei confronti dell’abuso di *ius dominicale*.

⁴¹ Sin dalla prima età comunale la costruzione di una fitta rete di canali, fossi e colatoi costituì la base duratura dello sviluppo agricolo della pianu-

È tuttavia con la migrazione al contesto urbano che la teoria dell'emulazione si precisa e si arricchisce, raggiungendo nella sbrigliata esegesi dei commentatori uno stabile assetto. L'incremento demografico e i processi di inurbamento – nel XII secolo già ampiamente avviati in Italia e in Europa⁴² – segnano e complicano l'assetto edilizio della città e la sua architettura civile e religiosa⁴³. L'incrocio a scacchiera delle vie principali partisce lo spazio in isolati, tagliati da stretti vicoli e distinti per classe: gli aristocratici prossimi alle piazze della cattedrale e del potere politico, poi gli artigiani, i mercanti,

ra padana. Nel bolognese il primo mulino idraulico per la molitura del grano compare in un'enfiteusi del 1074. Una testimonianza che anticipa la politica di grandi investimenti infrastrutturali che dalla seconda metà del XII secolo avrebbero portato il Comune a dotare la città di un efficiente sistema idraulico, canalizzando verso la città le acque dei fiumi Savena e Reno (cfr. A.I. PINI, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze, 1993, p. 23. Un'indagine specificamente dedicata alla diffusione dei mulini ad acqua nelle campagne milanesi è stata condotta da L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua nel milanese (secoli X-XV). Parte prima: secoli X-XIII*, in *Nuova Rivista Storica*, LXVII [1983], pp. 1-59. Copiose testimonianze documentarie sul ruolo dei mulini nell'economia bolognese fra XIII e XIV secolo sono presenti in A. PADOVANI, *L'archivio di Odofredo. Le pergamene della famiglia Gandolfi-Odofredi. Edizione e regesto (1163-1499)*, Spoleto, 1992, *passim*). Ne conseguì una elevata litigiosità fra proprietari di mulini costruiti, in momenti diversi, sul medesimo corso.

⁴² La bibliografia sull'urbanistica medievale è vastissima – specialmente considerando i contributi relativi alle singole città –, ci si limita qui a richiamare i classici H. PIRENNE, *Le città nel medioevo* (1926), trad. it. con introd. di O. CAPITANI, Bari, 1971; E. DUPRÉ SCHNEIDER, *Aspetti della città medioevale italiana*, Bologna, 1956; E. ENNEN, *Storia della città medievale* (1972), trad. it., Bari, 1975; R. BORDONE, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino, 1983; quanto all'aspetto demografico, basti qui ricordare K.J. BELOCH, *Bevölkerungsgeschichte Italiens*, 3 voll., Berlin, 1937-1961; R. MOLS, *Introduction à la demographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècles*, Louvain, 1954-1956; D. HERLIHY, *Cities and Society in Medieval Italy*, London, 1980; A.I. PINI, *Fonti e metodi per la storia demografica italiana nei secoli XIII-XV*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena*, VI (1985), pp. 85-115.

⁴³ Sull'architettura della città medievale, cfr. L. BENEVOLO, *Storia delle città*, Bari, 1975, p. 308; F. BERGONZONI, *Venti secoli di città. Note di storia urbana bolognese*, Bologna, 1980, p. 27; E. GUIDONI, *La città dal Medioevo al Rinascimento*, Bari, 1981, p. 70 ss.; G. RICCI, *Le città nella storia d'Italia*, Bari, 1980, p. 46.

il popolo minuto proporzionalmente decentrati. All'interno del perimetro delle mura, sempre troppo stretto nonostante i periodici ampliamenti, gli edifici crescono in altezza, si allargano su sporti e portici piuttosto che moltiplicarsi⁴⁴. I palazzi, le torri, le botteghe, le dimore più modeste si addossano gli uni alle altre, condividono muri esterni, si tolgono luce; sono inesorabilmente vicini⁴⁵.

Già nelle fonti di età classica al concetto di *vicinitas* appartengono una 'familiarità' e una prossimità di vita calibrate sul modello del contesto urbano, sottese entrambe dalla felice definizione di vicinato come 'vicinorum conversatio', formulata nel II secolo d.C. dal grammatico Festo⁴⁶, quindi ripresa,

⁴⁴ A.I. PINI, *Città, Comuni e Corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, 1986, p. 36: «Recentemente il Settia... ha però dimostrato che le testimonianze relative alle torri urbane sono di molto precedenti a quelle di analoghi fortificati in aperta campagna, per cui c'è da supporre che la torre e la casamatta siano nate in città. La spiegazione per giustificare queste costruzioni, domestiche e bellicose ad un tempo, potrebbe allora essere ricercata nella mancanza di spazio che si aveva nella città, attorno al Mille, racchiusa nella ristretta cerchia altomedievale. L'altezza degli edifici avrebbe fatalmente favorito, nelle rivalità interne, i possessori di tali edifici, spingendo così anche altri a costruire torri sempre più alte e sempre più fitte». Su torri, case-torri ed edilizia civile, si vedano, oltre a A.A. SETTIA, *L'esportazione di un modello urbano. Torri e case forti nelle campagne del Nord Italia*, in *Società e storia*, XII (1981), pp. 273-298, i classici studi di A. SAPORI, *Case e botteghe a Firenze nel Trecento* (1939), ora in Id., *Studi di storia economica*, I, Firenze, 1955.

⁴⁵ Una vicinanza ineludibile e, non di rado, fonte di concretissimi rischi derivanti da incidenti strutturali che, peraltro, costituivano la normale dimensione di vita negli aggregati urbani. Nel Quattrocento, il giurista perugino Pier Filippo della Cornia (1419/20-1492) sostiene la mancanza di addebiti per colui che in città abbia costruito una torre la quale, in seguito ad eventi accidentali, sia poi rovinata sulle abitazioni vicine. Fra gli argomenti 'spesi' dal consulente, oltre all'implicito assenso dei vicini *scientes et non prohibentes* la nuova costruzione, pesa anche la necessaria consapevolezza che «domus sunt invicem, contiguae in qualibet civitate et in quolibet oppido» (D. PETRI PHILIPPI CORNEI, *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis, 1582, lib. IV, cons. 282, f. 288v). Vd. *infra* p. 965, nt. 111.

⁴⁶ FESTUS, *De verborum significatu, cum Pauli epitome*, ed. W.M. LINDSAY, Stuttgartiae et Lipsiae, 1917 (rist. anast. 1997), *sub voce*: «Vicinia vicinorum conversatio». Il sistema giustiniano, che fu la *sacra littera* degli interpreti medievali, oscillava nell'accezione di vicinato fra una visione irenica e latamente mistificatoria, e una casistica che presentava i rapporti tra vicini come connotati da un'elevata litigiosità.

sub specie iuris, dal giureconsulto Paolo. Definendo l'ambito di operatività dell'*actio finium regundorum*, Paolo rileva come l'appellativo di *vicini* mal si addica agli abitanti dei *praedia rustica*, per i quali è da preferirsi quello di *confines*⁴⁷. La stessa etimologia depone del resto in questo senso: il *vocabulista* Papias⁴⁸, come già prima di lui Isidoro di Siviglia, identifica nei *vicini* i soli residenti nel *vicus*, il nucleo abitativo prodromico alla *civitas*⁴⁹.

Chi poi, nell'ambito di una diffusa condizione di prossimità, possa correttamente dirsi 'vicino', è questione cui i giuristi bassomedievali si applicarono con concrete ed efficaci esemplificazioni. Stando al *Dictionarium Iuris* di Alberico da Rosate, 'vicinus' è colui che risiede a una distanza tale da «vocem clamantis audire»⁵⁰: una circostanza, solo in apparenza perspicua, che Bartolo da Sassoferrato disseziona all'interno di un ampio commento. Assunto che «proprie de domibus dicitur vicinus», l'interrogativo «usque ad quem locum dicuntur vicini seu vicinia» si presenta ineludibile. La tutt'altro che ovvia ri-

⁴⁷ D. 10.1 (*finium regundorum*), 4 (*Sed et loci*), 10: «PAULUS libro vigesimo tertio ad edictum. Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rusticorum: nam in confinio praediorum urbanorum displicuit, neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur et ea communibus parietibus plerumque determinantur». Vd. E. DUTOIT, «*Vicinus, vicinitas*» ou les rapports de voisinage dans l'antiquité classique. *Compte-rendu des Séances du groupe romand de la Société des études latines*, in *Revue d'études latines*, XLVII (1969), p. 25 ss.; A. PALMA, *Iura vicinitatis. solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, pp. 21-54. Più in generale vd. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà e diritti reali: usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, 1999; F. FASOLINO, *Interessi della collettività e dei vicini nell'operis novi nuntiatio*, in *Labeo*, XLV (1999); C. JIMÉNEZ SALCEDO, *El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en derecho romano*, Universidad de Córdoba y obra social y cultural Caja Sur, Córdoba, 1999.

⁴⁸ PAPIAS, *Vocabulista*, Venetiis, 1496 (rist. anast. Torino, 1966), *sub voce*, p. 369: «Vicinia est locorum proximitas vicinitas vero regio unita. Vicinus et vicinia quasi vico nati».

⁴⁹ ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, *Etymologiarum sive originum libri XX*, recognovit W.M. LINDSAY, t. II., lib. XV, Oxonii, 1911, *sub voce*: «Vicinus ut praedictum est, ipsae habitationis urbis sunt: unde et vicini dicti».

⁵⁰ ALBERICI DE ROSATE, *Dictionarium Iuris, tam Civilis quam Canonici, sub voce*, Venetiis, 1601, f. 357ra.

sposta «usque ad locum a quo potest exaudiri vox hominis acclamantis», necessita e riceve da Bartolo una serie di specificazioni, relative al tono della voce (se alto o basso), alla posizione (se in luogo elevato o depresso), alla fama (se di galantuomo o di malfattore), alla condizione (se di affittuario o di proprietario) dell'*acclamans*⁵¹. «Non enim sufficit sola propinquitas», conclude Bartolo recuperando la definizione festiana, bensì «requiritur possibilitas conversandi»⁵². Una conversazione, quella tra vicini di casa, cui appartengono amichevoli cenni di saluto quanto virulente contumelie, espressione di rapporti mai facili e di liti che non di rado finiscono 'in tribunale': per questioni di tubature, di scoli e di canalette, di innalzamenti abusivi, di portici, di luci e di lucernai, di balconi e di... finestre⁵³.

Una precoce sensibilità per siffatte dinamiche processuali, si coglie con nitore e, forse, non per caso nell'opera di un giurista assai poco convenzionale, quale fu Odofredo. In costruttiva dialettica con le proiezioni esegetiche del coetaneo Accur-

⁵¹ BARTOLI A SAXOFERRATO, *Prima super Digesto Novo*, tit. *De aqua et aquae pluviae arcendae*, I. *Si tertius* (D. 39.3.6), Lugduni, 1533, f. 46vab: «Et cum voces alie sint alte et alie basse de quibus intelligitur? Responde de communibus... Item cum longius audiantur voces tempore quieto quam ventoso vel econtra secundum quod tempus iudicatur? Responde secundum naturale de loco depresso et clauso qualiter hoc intelligitur? Responde, quando sit denominatio vicinorum respectu certi actus ut dicit statutum quod teneantur vicini si non ceperunt malefactorem tunc ponetur homo acclamans in loco maleficii commissi... Item quero an habitantes prope me in domo conducta dicantur vicini mei? Responde aut tractamus de iure fundorum vel edium et non dicentur vicini... Si vero tractamus de iure seu qualitate personarum tunc non curo inter domum propriam vel conductam».

⁵² Vd. BARTOLI A SAXOFERRATO, *Prima super Digesto Novo*, cit., loc. cit.: «Non enim sufficit sola propinquitas domus, sed requiritur possibilitas conversandi: nam enim est dicendum quod iste qui iuxta domum meam detinetur captivus dicatur meus vicinus».

⁵³ Testimone, come si è detto, di un contesto dottrinale ormai consolidato, il teorico delle servitù Bartolomeo Cipolla indica in più luoghi la *qualitas vicinorum* come elemento integrante il convincimento del giudice. Vd. BARTOLOMAEI CEPOLLAE, *De servitutibus urbanorum praediorum*, cit., cap. 39 'de solo seu area', f. 225: «Item forte posset dici, si esset modica utilitas et magnum damnum vicini, et essent inimici»; cap. 62 'de fenestra', f. 258: «Puto tamen, quod hoc sit remittendum arbitrio iudicis, qui considerabit qualitatem vicinorum, si sunt amici vel non».

sio⁵⁴, al quale peraltro non si allineò per il metodo né per la formula espositiva, il dottore di leggi bolognese sviluppa la parte più originale del suo dibattito sull'*aemulatio* nel merito della disciplina giustiniana delle servitù prediali. Facendo nostra, sulle orme del Cipolla, la rigorosa definizione di Bartolo, le servitù riverberano in una peculiare *qualitas* «[...] praedio inhaerens et ipsius utilitatem respiciens, et alterius praedii ius sive libertatem diminuens»⁵⁵. Sacrificando la proprietà del fondo servente, peraltro legittimamente e in ragione di una utilità *necessaria* del fondo servito, la teorica delle servitù offriva non pochi appigli testuali e contenutistici agli esecuti dell'*emulatio*⁵⁶.

⁵⁴ Un'esegesi, quella di Odofredo († 1265) e dei suoi epigoni, che dalla Glossa Ordinaria e attraverso di essa, sviluppa sul testo giustiniano un dibattito scevro da posizioni preconcepite, culminante non di rado in teoriche originali. Già U. NICOLINI, *I giuristi post-accursiani e la fortuna della Glossa in Italia*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani: Bologna, 21-26 ottobre 1963*, III, a cura di G. ROSSI, Milano, 1968, pp. 825-826, riteneva definitivamente superato il giudizio che i successori di Accursio guardassero alla Glossa come ad un segnacolo, mostrando nei suoi confronti idolatria e supina adesione: «La verità è che di decadenza della dottrina post-accursiana non si può parlare. Innanzi tutto perché, se accettazione vi fu, in certa misura della Glossa, non si trattò di accettazione della Glossa come raccolta di opinioni, ma, se mai, di accettazione – e per nulla cieca e acritica – della Glossa come interpretazione al testo; della Glossa che ormai costituiva illustrazione del testo; della Glossa che dava al testo quella certezza che si richiede sempre nel mondo del diritto».

⁵⁵ La definizione bartoliana, qui riportata nella riscrittura che il giurista veronese inserì nel *Tractatus de servitutibus*, venne considerata: «quella che – come sappiamo – contiene tutti e solo gli elementi necessari per individuarne senza incertezze l'oggetto, al contempo consentendo di distinguerlo da istituti simili eppure diversi» (G. ROSSI, *Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme*, cit., pp. 246-247). Per la citazione, vd. BARTHOLOMAEI CEPOLLAE, *Tractatus de servitutibus*, cit., cap. 2 'de servitute reali', f. 2r n. 3.

⁵⁶ Per la configurazione e la concreta disciplina delle servitù prediali nell'età del diritto comune vd., oltre al più recente saggio di Giovanni Rossi, P. GROSSI, *'Dominia' e 'servitutes'. Invenzioni sistematiche del diritto comune in tema di servitù* (1989), ora in Id., *Il dominio e le cose*, cit., pp. 57-122. Per una prima informazione, vd. I. BIROCCI, M.G. LAMPRI, *Servitù (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano, 1990, pp. 262-274.

Nella densa *lectura* di una costituzione di Giustiniano confluita nel titolo *de servitutibus et aqua* (C. 3.34.14)⁵⁷, Odofredo affronta, e non per primo⁵⁸, la *quaestio* «in predio tuo iuxta aream meam fecisti magnam domum, ut ventus non profice-

⁵⁷ *Imp. Iustinianus A. Johanni* pp. [...] § 1. Cum autem apertissimi iuris est fructus aridos conculcatione quae in area fit suam naturam et utilitatem ostendere, aliquis vicinus suum vetabat ita aedificium extollere iuxta suam aream, ut ventus excluderetur et paleae ex huiusmodi obstaculo scerni a frugibus non possent, quasi vento suam vim per omnem locum inferre ex huiusmodi aedificatione vetito, cum secundum regionis situm et auxilium venti aream accedit. Sancimus itaque nemini licere sic aedificare vel alio modo versari, ut idoneum ventum et sufficientem ad praefatum opus infringat et inutilem domino aream et fructuum inutilitatem faciat».

⁵⁸ Il *casus* era stato affrontato con rara polifonia nelle *dissensiones dominorum* dei maestri *antiqui* sino ad acquietarsi nel sistema della Glossa Ordinaria. Per la sensibilità degli interpreti medievali esso si rivela in contrasto con il tenore dell'intero titolo *de servitutibus et aqua* e, soprattutto, della l. *Altius* (C. 3.34.8), tramite la quale il medesimo Imperatore aveva ribadito la facoltà di sopraelevare gli edifici di proprietà non vincolati da servitù. Il percorso interpretativo messo a punto dai glossatori al fine di conciliare il disposto delle *constitutiones* apparentemente antinomiche segue due direttrici che appaiono già ampiamente delineate nella *dissensio* «sitne servitus altius non tollendi in I. ult. § 1. C. de servi.» della redazione cosiddetta ugoliniana (cfr. G. HAENEL, *Dissensiones dominorum sive controversiae veterum iuris Romani interpretum qui Glossatores vocantur*, Hugolinus § 180, Lipsiae, 1834 [rist. anast., 1964], p. 393). A fronte dei *quidam* che ritengono la fattispecie normativa ex C. 3.34.14 costituire una figura anomala di servitù *altius non tollendi*, dove l'utilità del fondo servito risiede nell'evitare che edifici vicini di eccessiva altezza inibiscano la ventilazione dell'area impedendo la diffusione dei semi, sta l'opinione di altri, rappresentati in emblema dallo stesso Ugolino (...1197-1233...). Essi escludono categoricamente il rapporto di servitù per la mancanza dei suoi elementi costitutivi, avallando, in sostanza, l'ipotesi di una normativa d'eccezione. La *solutio*, che sposa la prima delle due tesi, si fregia dell'autorevole sigla di Giovanni Bassiano (...1170-1193...) e rimbalza in un'agile *reportatio* azzoniana, dove il gioco delle opzioni esegetiche ripropone la dialettica rituale fra gosiani e bulgariani: «*Nemini licere sic aedificare*. Assignatur contra. supra eodem. Altius. Sed dominus M. dixit quod speciale est quod hic dicitur in area propter publicam utilitatem, licet non debeat servitutem. Dominus B. visum fuit intelligendum quando factum fuit ne altius tolleret. Cum enim ibi domum non habeat cui nocere possit, videbatur pactio nulla: ut ff. de servitutibus. Quotiens [D. 8.1.15]. Sed tamen contra est, ut hic dicit, ne inutilem domino aream et fructuum etiam inutilitatem faciat» (cfr. AZONIS, *Ad singulas leges XII librorum Codicis*, tit. *de edificiis privatis*, l. *Per provincias* [C. 8.10.10], Parisiis, 1577 [rist. anast., Augustae Taurinorum, 1966], f. 234). L'opinione di Giovanni Bassiano e del suo allievo Azzone, i quali «dicunt, quod hic

ret aree mee: nunquid licet tibi facere hoc?»⁵⁹. Il *casus legis*, concretissimo, verte sul diritto dei proprietari di due fondi contigui: l'uno coltivato a grano, l'altro *liberum*, privo cioè di una destinazione economica. Nell'eventualità che il *dominus* di quest'ultimo fondo vi costruisca un'abitazione o un semplice *murus*, come gli è lecito fare ma che, andando a pregiudicare la ventilazione necessaria alle colture del vicino, arreca a costui danno, l'Imperatore stabilisce che: «[...] nemini licet sic aedificare vel alio modo versari, ut idoneum ventum et sufficientem ad praefatum opus infringat, et inutilem domino aream et inutilitatem fructuum faciat»⁶⁰. Che la puntuale disposizione contraddica la *regula* «[...] quod altius tollere est libertas», formalizzata nella legge *Altius* del medesimo titolo (C.3.34.8)⁶¹, risulta palese a Odofredo come lo era stato ai *doctores antiqui*. Più interessante della composizione dell'apparente antinomia, che in linea con la *Glossa* egli ravvisa nell'insistenza di una *servitus altius non tollendi* sul predio libero per l'utilità della confinante area coltiva, appare il percorso argomentativo del Denari. Già dalla *reportatio* del 'caso' – con un'originalità cui appartiene anche la scelta dei ter-

fuit constituta servitus altius non tollendi (et ita ponunt casum)», è recepita dalla gl. «*faciat*» alla medesima *sedes*.

⁵⁹ ODOFREDI, *In primam Codicis partem*, Lugduni, 1552 (rist. anast. Bologna, 1969), tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Cum talis* (C. 3.34.14.1), f. 177vb: «Hic incipit secunda pars huius legis et in ea ponitur casus talis, habebam aream meam iuxta predium tuum: cum fructus aridos haberem in area mea et triticarem eos, ubertas ventorum veniebat in area mea et iuvabat me secernere spicas a frumento: tu videns hoc quia habebas mihi invidiam, in predio tuo iuxta aream meam fecisti magnam domum, ut ventus non proficeret aree mee: nunquid licet tibi facere hoc?».

⁶⁰ Vd. *supra*, nt. 57.

⁶¹ ODOFREDI, *In primam Codicis partem*, cit., tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, f. 177va: «In lege ista dicitur: si domus tua est libera et domui mee non debet servitutem altius non tollendi, me invito poteris eam altius tollere nec te potero prohibere. Sed ponamus quod tu in pariete meo in quo non habebas servitutem fecisti fenestram vi vel clam: nunquid poteris te convenire negatoria: ut illud opus tollas sumptibus tuis, et parietem meum in integrum reficias: respondetur quod sic... Or signori habetis hic quod altius tollere est libertas: sed ad legem istam apponitur, et videtur contra lex que dicit quod altius tollere est servitus... respondeo altius tollere ex voluntate est libertas... sed altius tollere ex necessitate est servitus».

mini – adombra che i rapporti fra i due *confines* siano inquinati da un'attitudine negativa: l'*invidia* dell'uno per il campo seminato dell'altro⁶². Un'invidia che, ricompresa *ab anti-quo* tra le accezioni in *malam partem* dell'emulazione⁶³, nella circostanza converte la *facultas aedificandi* propria del *dominus fundi* in un *agere malitiose*. È questa la colloquiale riscrittura odofrediana della formula «neque malitiis indulgendum est», che tanto aveva contribuito alla teorica dell'*aemulatio*. Progressivamente astratto dal contesto del frammento *In fundo alieno* del titolo *de rei vindicatione*, dove stigmatizzava – a fronte dell'offerta del *tantundem* – la ostinata pretesa dell'incauto acquirente di materialmente 'riprendersi' le migliori apportate al fondo nonostante ciò si rivelasse impossibile (D.6.1.38)⁶⁴, il principio è avviato ad assumere la valenza di un parametro equitativo, nel quale 'specchiare' i rapporti di vicinato. Nel lessico di Odofredo l'*invidia* e la *malitia* appaiono varianti, evocative ma sostanzialmente adiafore, dell'*aemulatio*, sussumibili nella piana formula accursiana: «quod alii noceat et sibi non prosit, non licet»⁶⁵. Lo stigma di Odofredo nei confronti di tali odiose condotte è destinato ad avviare un fruttuoso percorso dottrinale. Nella *lectura* del maestro, il «malitiis indulgendum non est» si traduce in un proattivo «malitiis hominum obviandum est»: alle malizie degli uomini, che non meritano alcuna indulgenza, è un *dovere* porre ri-

⁶² C. 3.34 (*de servitutibus et aqua*).8: «*Impp. Diocletianus et Maximianus et CC. Aniceto*. Altius quidem aedificia tollere, si domum servitutem non debeat, dominus eius minime prohibetur. In pariete vero tuo si fenestram Iulianus vi vel clam fecisse convincatur, sumptibus suis opus tollere et in integrum parietem restituere compellitur».

⁶³ Vd. *supra*, nt. 58.

⁶⁴ D. 6.1 (*de rei vindicatione*).38: «*CELSUS libro tertio digestorum*. In fundo alieno, quem imprudens emerat, aedificasti aut conseruisti, deinde evincitur: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret aedificatum. Constituimus vero, ut, si paratus est dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis...» Sul percorso esegetico, compilo dai glossatori, N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., pp. 156-157.

⁶⁵ gl. *habere* a D. 39.3.1.12.

medio⁶⁶. Una prospettiva interventista i cui esiti si affacciano nella *praelectio* di un altro dei luoghi deputati agli atti emulativi sin dalla prima scienza della glossa. Abbiamo visto come Accursio si fosse agganciato alla *littera* del paragrafo ulpiano *Item videamus* per introdurre una presunzione «scilicet quod non [faciat] animo nocendi», in favore del proprietario autore di uno scavo tanto profondo da recidere le vene del pozzo del confinante (D. 39.2.24.12)⁶⁷. Leggendo il medesimo frammento, Odofredo supera sia la lettera di Giustiniano sia, in creatività, la *Glossa* con la quale avvia un contraddittorio. A suo avviso, infatti, due sono le fattispecie: nell'una, «facis puteum in loco remoto a meo» e pertanto «non videris malitiose facere»; nell'altra, «facis fossam in tuo proximam parieti meo» e sarà allora la *proximitas operis vel loci* a denunciare, come un campanello d'allarme, la eventuale proditorietà di siffatto comportamento, al quale il loquace Maestro oppone la *curialitas* dell'agire secondo correttezza⁶⁸.

È stato sottolineato, e a ragione, come nell'itinerario della dottrina di diritto comune, la dinamica delle presunzioni abbia costituito uno snodo fondamentale al fine di rendere, o

⁶⁶ ODOFREDI, *In undecim primos Pandectarum libros...*, Lugduni, 1550 (rist. anast. Bologna, 1969), f. 241rb: «Verum si dominus vult refundere quantum valebit istud ablatum quod expendit et ipse penitus vult tollere lesione prioris status maliciosus est, unde non audietur, quia malitiis hominum obviandum est, quando nihil aliud agunt nisi ut non prosint, sed officiant. Hoc dicit».

⁶⁷ Giova riprodurlo: «*ULPIANUS libro octogesimo primo ad edictum. [...]* § 12. Item videamus, quando damnum dari videatur: stipulatio enim hoc continet, quod vitio aedium loci operis damnum fit. Ut puta in domo mea puteum aperio, quo aperto venae putei praecisae sunt: an teneat? Ait Trebatius non teneri me damni infecti: *neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, in qua iure meo usus sum*. Si tamen tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit, damni infecti stipulatio committetur».

⁶⁸ ODOFREDI, *In postremum Pandectarum Iustiniani Tomum*, Lugduni, 1552 (rist. anast. Bologna, 1968), f. 19vab: «Dico duobus modis. Uno modo sic: quum facis puteum in loco remoto a meo, non videris malitiose facere. Secus si facis fossam in tuo proximam parieti meo, ut hic: et ita proximitas operis, vel loci inducit calumniationem... Si tu dicis, frater, timeo damnum mihi dari in pariete meo: quia paries non stabit: Dico ego: tibi caveo *ex curialitate* [...] vel melius dicamus domus tua non debet servitutem, licet facere parietem, si non facis malitiose».

meno, operativo il limite *ad aemulationem*⁶⁹. Una dialettica, quest'ultima, cui era sotteso l'inevitabile conflitto fra la pienezza del diritto di usare e di godere del proprio e la pulsione morale a impedirne l'abuso, ovvero fra lo stretto diritto e l'*aequitas*. Sin dalla stagione odofrediana gli interpreti trovarono il punto di convergenza tra i due poli, enucleando progressivamente *casus excepti* rispetto alla regola «nullus videtur dolum facere, qui suo iure utitur». La *proximitas operis vel loci* diviene, in questa chiave, un indizio di *malitia* che, pur non 'ribaltando' l'onere della prova, obbliga il convenuto, autore dello scavo 'rischioso', a dimostrarne l'utilità davanti al giudice.

Una prospettiva squisitamente processuale, questa dell'esegesi odofrediana, alla quale si allinearono gli interpreti successivi che si interessarono alla tematica, portando, ciascuno di loro, altri – non molti – indizi di *malitia* o ulteriori specificazioni di *proximitas*.

Dalla seconda metà del Duecento la maturazione di percorsi argomentativi proiettati a superare la 'rigidità' del testo giustiniano, introduce nuovi elementi al profilo dell'emulazione *inter vicinos*: tali si rivelano la verifica dell'esistenza di una proporzione 'quali-quantitativa' tra l'*utilitas*, l'*animus nocendi* o *sibi proficiendi* e il danno arrecato, nonché il rilievo della *qualitas* o dello *status vicinorum*.

Esemplare nel primo caso l'approccio di Iacopo da Belviso. 'Summando' la *Novella* «De novi operis nuntiatione marini aspectus», che aveva elevato a dolo specifico le male pratiche di quanti aggiravano il divieto zenoniano di costruire a meno

⁶⁹ Cfr. U. NICOLINI, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano, 1940, p. 87: «La trama è, per esempio, già evidente nei tentativi di precisare se si presuma l'*animus nocendi* oppure no; giacché è evidente, ed apparirà specialmente dalla dottrina posteriore, che il meccanismo delle presunzioni è la chiave di volta del sistema del divieto degli atti emulativi, ed il mezzo per il suo funzionamento; ed Accursio stabilisce la presunzione che l'atto non sia stato compiuto *animus nocendi*. Subito dopo Accursio, Odofredo nel commento allo stesso passo relativo agli scavi che tagliano la vena del vicino, scrive che si presume invece l'*animus nocendi* se il pozzo è molto vicino al confine, perché la «*proximitas loci vel operis inducit calumniationem*». Comincia qui la casistica che diventerà più tardi la piaga di questa teoria».

di cento piedi da edifici che godevano della vista del mare⁷⁰, il *legum doctor* 'napoletano' ridisegna come una fattispecie di 'malizia' esercitata a danno dei vicini quella che con ogni evidenza costituiva una frode edilizia in violazione di una servitù legale⁷¹. «A iure permissa – chiosa Iacopo, sottendendo la *libertas aedificandi in proprio* – non licent, si fiunt in alterius iniuriam *principaliter* et ut aliis noceant». Interessante sarà notare come in Alberico da Rosate *principaliter* si specifichi nella circostanza che l'opera più sia nociva al vicino che utile a colui che l'ha posta in essere («Quod verum est – cioè quanto affermato dalla *l. Cum eo* che, in assenza di servitù, ribadiva la pienezza del *ius tollendi* pur se esercitato a detrimento delle luci del vicino (D. 2.2.9) –, nisi hoc faciat animo nocendi, et plus nocet vicino quam sibi prosit)»⁷².

⁷⁰ La *Novella*, emanata da Giustiniano nell'anno 538 (*Nov.* 63 = *Auth.* LXVI = *Coll.* V, tit. 15), reprimeva le pratiche fraudolente ingenerate in violazione di un precetto zenoniano risalente agli anni fra il 476 e il 479 (C. 8.10.12), che vietava di privare, con nuove costruzioni, della vista del mare edifici che ne godessero *ab immemorabili*, salvo che esse distassero più di cento piedi da questi ultimi («et cum abstulerint marini aspectum per omnem potestatem, et non repugnantes legi propter centum pedum spatium, interius aedificant sine prohibitione»). Lo stretto rapporto logico e cronologico fra il provvedimento di Zenone e quelli successivi di Giustiniano in tema di controllo delle vedute è ben chiarito da C. SALIOU, *Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'August au siècle de Justinien*, Beyrouth, 1994, p. 238.

⁷¹ Cfr. IACOBUS A BELVISO, *Summa Autenticorum et consuetudines et usus Feudorum*, Lugduni, 1511 (rist. anast. Bologna, 1971), f. 41vab: «Causam que. Casus brevis. Nulli licet in hac regia civitate ultra terminos etiam a iure permissos si principaliter etiam vicino noceat et non ut sibi prosit edificare velit. Pena contrafacientibus imminente. Ultimo precipit divulgari. Expone litteram. Causam que habentes scilicet sui commodi edificant ultra centum pedes et principaliter ut vicino noceat. Nota quod a iure permissa non licent si fiant in alterius iniuriam principaliter et ut aliis noceant, sic ff. de damno infecto, l. Proculus [D. 39.2.26] et de aqua pluvia arcenda, l. I. § Idem aiunt [D. 39.3.1.11] et XXII, q. 2, c. Primum [Decretum C. XXII, q.2, c.8]. Et arg. est hic quod non liceat ecclesiam vel monasterium edificare etiam intra numerum ecclesiarum a papa statutum, si principaliter edificetur, ut alii ecclesie vel monasterio noceat».

⁷² ALBERICI DE ROSATE, *In Primam ff. Veteris Partem Commentarii*, tit. de *servitutibus urbanorum praediorum*, l. *Cum eo* (D. 8.2.9), Lugduni, 1585, f. 354va: «Quilibet potest elevare domum suam, etiam si officiat luminibus vici-

Nessun dubbio, per Iacopo e Alberico, che i percorsi dell'*ae-mulatio* intrecciassero – allora come oggi – norme giuridiche e tensioni di bilanciamento equitativo. Quasi otto secoli dopo, nella diversa temperie di un *Code Civil* che aveva consacrato l'incomprimibilità del diritto di proprietà⁷³, la Corte di Appello di Colmar avrebbe accolto il ricorso di un proprietario che si diceva danneggiato dall'innalzamento *ultra modum* di un comignolo ad opera del vicino, con una motivazione di fondamento meta-giuridico che gli interpreti di diritto comune non avrebbero esitato a condividere: «Les principes de la morale et de l'équité s'opposent à ce que la justice sanctionne une action inspirée par la malveillance, accomplie sous l'empire d'une mauvaise passion»⁷⁴.

ni, nisi sibi debeat servitutem, hoc dicit. Oppone duobus modis, ut in glossa. Videtur ergo, quod quilibet possit domum suam, et turrim elevare quantum vult etiam si noceat vicinis, pro hoc C. eodem, l. Altius, ubi de hoc plene dixi [C. 3.34.8]. Quod verum est, nisi hoc faciat animo nocendi, et plus nocet vicino quam sibi prosit».

⁷³ Sulla specularità dell'art. 544 del *Code Napoléon* («La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements») e dell'art. 436 del Codice Civile del Regno d'Italia («La proprietà è il diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalla legge o dai regolamenti»), entrambi espressione di un'ideologia borghese, individualista e 'proprietaria', incentrata sulla proiezione del soggetto di diritto fuori dal contesto sociale, vd. N. SARTI, *Inter vicinos*, cit., pp. 5-9.

⁷⁴ Cr. Colmar, 2 maggio 1855, in *Dalloz jurisprudence générale en matière civile commerciale et criminelle*, XXXI (1856), p. 9. Le linee generali di sviluppo della giurisprudenza francese nel XIX secolo sono state ripercorse da H. CAPITANT, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Paris, 1950, p. 280 ss. Ormai ridimensionato il ruolo di atto di nascita della moderna teoria dell'abuso di diritto attribuito dalla dottrina d'Oltralpe alla pronuncia di Colmar, rimane indiscussa la sua valenza di *leading case*. Valenza sottolineata anche da F. RANIERI, *Norma scritta e prassi giudiziale nell'evoluzione della dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch*, in *Inchieste di diritto comparato*, 7, a cura di M. ROTONDI, Padova, 1979, p. 364: «In Francia la nozione di *abus de droits* non ha mai avuto come tale un preciso riconoscimento in una norma del diritto positivo. Essa è stata piuttosto sviluppata liberamente dalla prassi dei tribunali, la quale dal celebre *leading case* della corte di appello di Colmar, ha trovato un canale di legittimazione testuale per tale sviluppo nella clausola generale del *neminem laedere*, di cui all'art. 1382 *Code civil*».

La rilevanza probatoria del collegamento fra movente emulativo e *status personae*, si affaccia – nell'ultimo quarto del secolo che era stato di Accursio – nella dottrina per molti aspetti neoterica di Jacques de Révigny. L'apporto del Maestro orleanese – di cui la mirabile *Summa Codicis* testimonia unicamente la sensibilità per le 'nuove frontiere' dell'emulazione, ormai quasi concordemente estesa dall'edilizia pubblica a quella privata⁷⁵ – ci è giunto per il tramite del già ricordato Alberico da Rosate. Il *magnus practicus* affronta il frammento ulpiano *Qui luminibus* (D. 8.2.11)⁷⁶ avvalendosi di una *quaestio* discussa da «Iac. de Ra.» (o forse nella sua scuola). Al diritto di elevare edifici di proprietà con l'unico vincolo di rispettare «formam ac statum antiquorum aedificiorum», Révigny aveva opposto il caso puntuale e intrigante di un usuraio, determinato a erigere una torre di altezza tale «quod posset videre quicquid fieret per totam civitatem»⁷⁷. La risposta al «nunquid posset», scaturisce dalla dialettica fra il *sic* e il *non*. Depongono per il sì l'assenza di una consuetudine o di uno statuto cittadini di contrario tenore, ovvero di una *servitus altius non tollendi* costituita per l'utilità

⁷⁵ Una 'apertura' questa del Révigny (...1260-1296) che, a mio avviso, è possibile inferire dalla *lectura* al tit. *de operibus publicis*, laddove estende, seguendo un percorso analogico, il divieto di costruire fortificazioni che fomentino disordini e rivalità, dai fondi *limitanei* a tutto il territorio dell'Impero. Vd. PETRUS A BELLAPERTICA [ma IACOBUS DE RAVANIS], *Lectura insignis et fecunda super prima parte Codicis D. Justiniani*, Parrhisiis, 1519, f. 372va: «In l. ista in fine illius legis habetur quod quilibet fundum suum potest vallari murali ambitu. Dicit glossa per legem istam quod potest quilibet in fundo suo facere castrum. Fallit in limitibus imperii ubi non potest aliquis facere castrum et hoc est verum ubi materia seditionis id est emulationis, ut ff. de operibus publicis, l. Operis [D. 50.10.3]. Et ita secundum hoc fere nullus potest facere castrum in fundo suo».

⁷⁶ In materia di servitù urbane il frammento dispone che, in assenza di una *servitus altius non tollendi*, qualsiasi opera muraria che possa riverberarsi in un *incommodum* per il vicino, debba rispettare «formam ac statum antiquorum aedificiorum».

⁷⁷ ALBERICI DE ROSATE, *In primam Digesti veteris partem Commentarii*, tit. *de servitutibus urbanorum praediorum*, l. *Qui luminibus* (D. 8.2.11), Venetiis, 1585, f. 354vb: «Et dicit Iac. de Ra. quod fuit quidam usurarius, quod volebat edificare unam turrin ita altam, quod posset videre quicquid fieret per totam civitatem, nunquid posset?»

delle dimore circonvicine; il disonesto vantaggio economico che l'usuraio trarrebbe dal venire a conoscenza degli «actus et negotia civium», costituisce invece il fondamento dell'*opinio* contraria⁷⁸. Il *de Ravanis*, escludendo qualsiasi automatismo, vincola la *solutio* all'accertamento giudiziale dell'intento emulativo del costruttore, qualora esclusivamente animato dalla volontà di nuocere altrui. Appare evidente come sulle sorti processuali dell'usuraio pesi la riprovazione sociale per il 'laido' e a malapena tollerato commercio cui è dedito, ma non solo. Ad essa pare sommarsi un'ulteriore e più sottile espressione di biasimo: quella nei confronti di un 'senza casta', un ebreo prestatore a usura che, insuperbito dalle ricchezze accumulate, ambisca a possedere niente di meno che una torre, simbolo architettonico del potere politico e del prestigio⁷⁹ di cui si fregiano con orgoglio le casate gentilizie *quae sunt alicuius valentiae* in città⁸⁰. I percorsi della giustizia medievale non erano peraltro uguali per tutti, valga a esempio una 'questione' pilliana il cui protagonista si rivela

⁷⁸ ALBERICI DE ROSATE, *In prima Digesti veteris*, cit., loc. cit.: «Ista est, quod sic, nisi statutum, vel consuetudo prohiberet. Et pro hoc supra eodem, l. Cum [D. 8.2.9] et quod ibi dixi C. eodem, l. Altius [C. 3.34.8]. In contrarium est, quia invidiae non debent patere, divitiae nec paupertates detegi utilitas, quae paterent isti si videret actus et negotia civium, dicit, quod potest, nisi faceret ad aemulationem, ut infra de operibus publicis, l. Opus [D. 50.10.3] vel animo nocendi, ut infra de aquae pluviae arcendae, l. I, § Denique [D. 39.3.1.12] et dixi dicta lex Cum eo supra eodem § sequens satis patet». Il passo è segnalato da U. NICOLINI, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità*, cit., p. 88.

⁷⁹ Ancora ricca di fascino l'analisi sviluppata dallo storico bolognese G. GOZZADINI, *Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali appartengono*, Bologna, 1875 (rist. anast. Bologna, 1980), p. 7: «L'orgoglio e un malva-gio spirito d'individuale indipendenza ersero e sublimarono dentro la cerchia le torri gentilizie. I magnati urbani, i conti rurali astretti a dimorare parte almeno dell'anno in città, volle avervi una specie di rocca a ostentazione di dovizie e di potenza, a loro schermo e a offesa de' nemici privati, a ostacolo delle leggi vendicatrici. E come le anguste città medioevali non comportavano ampî fabbricati, così quanto meno questi potevano dilatarsi, tanto più ergevan-si le torri accanto alle case, o casatorri ch'erano di tal guisa da resistere a un primo assalto e dar tempo a ritirarsi nella torre».

⁸⁰ Cfr. PILLEI MEDICINENSIS, *Quaestiones aureae*, q. LXXXX, Romae, 1560 (rist. anast. Torino, 1967), f. 162.

lo svettante scenario di una città turrata⁸¹. Tali erano Bologna e anche Modena, dove il glossatore negli anni Novanta del XII secolo aveva trasferito scuola e vita⁸². Nella contingenza dell'imputazione di mala gestione elevata nei confronti di un tutore che aveva investito una larga parte del patrimonio del pupillo nella costruzione di una torre che, rivaleggiando con quelle dei vicini, avrebbe potuto fomentare perniciose discordie, Pillio si era espresso in favore del convenuto⁸³. I suoi argomenti attingevano alle logiche dell'onore di casta, che imponevano fra i doveri dell'ufficio tutelare anche la salvaguardia del *nomen* del minore, al quale vicini 'maliziosi', «qui semper domui eius invidi extiterant», avessero recato disdoro⁸⁴.

Procedendo nella carrellata diacronica di 'quadri' e di suggestioni che, senza pretesa di esaustività, queste pagine intendono proporre al loro lettore, una decisa attenzione per la *qualitas* umana o sociale di quanti pretenda di avere ricevuto danno dall'agire del vicino proprietario, trova espressione nel-

⁸¹ L'appellativo di turrata, come quello ben più recente di 'città verticale' (vd. A.A. SETTIA, *L'esportazione di un modello urbano*, cit., p. 274) si attaglia a molti contesti del nostro Medioevo, per i quali «la smania di costruire torri» costituiva un vero e proprio canone della mentalità, prima che dell'architettura cittadina.

⁸² Pillio era già stanziale a Modena nel 1181, come risulta da un atto di costituzione di enfiteusi rogato nella città emiliana nel gennaio di quell'anno. 'Dominus Pileus' vi presenza in qualità di testimone. Il documento è stato riedito e annotato da Giovanni Santini in *Chartularium Pillii Medicinensis (...1169-1207...)*, in collaborazione con F. Valenti, in G. SANTINI, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizioni e innovazione nella scuola dei Glossatori*, Modena, 1979, doc. 2, pp. 337-341.

⁸³ Per il *casus quaestionis*, vd. PILLEI MEDICINENSIS, *Quaestiones aureae*, loc. cit., ed. cit., f. 162: «Unde construenda non est, arg. ff. de operibus publicis, l. III [D. 50.10.3]».

⁸⁴ Cfr. PILLEI MEDICINENSIS, *Quaestiones aureae*, loc. cit., ed. cit., f. 163: «Item iustam habuit causa edificandi, scilicet propter suum et pupilli ius tendum... Nec obstat quod dicitur ab adversario vim non intervenisse, quia sufficit iuste suspicari futuram, ac excusatur quoque tutor a culpa, scilicet quia fecit secundum quod vulgo fieri consuetum est, ab his, que sunt alicuius valentiae». L'ipotesi che il tutore abbia sperperato una parte ingente del patrimonio del pupillo costruendo una torre al solo scopo di rivaleggiare con quelle delle famiglie cittadine di pari rango – 'ad aemulationem' – è solo adombrata dalla sorella del minore, attrice in giudizio.

la dottrina di Cino da Pistoia. Leggendo i due capoversi della ‘topica’ costituzione *Altius* (C. 3.34.8)⁸⁵, il Maestro di Bartolo ne estrae gli inattaccabili assunti: «quod illius est superius, cuius est inferius», e «quod nullus in re aliena potest quid facere, et si fecerit compellitur ad demoliendum et restituendum»⁸⁶. Ma Cino va oltre, allargando la propria riflessione all’ulteriore circostanza di colui che innalzi la propria abitazione al punto da vedere *secreta fratrum*, violando cioè l’intimità di un vicino convento⁸⁷. La risposta al «nunquid licuerit sibi» passa, come di rito, attraverso l’opposizione di *contraria*, tali sono la regola «quod illius cuius est inferius, est superius liberum usque ad coelum» e il principio «neque malitiis indulgendum est», che assume anche nel ragionamento ciniano la valenza di criterio ordinatore dei rapporti di vicinato⁸⁸. In generale e nel caso di specie, il *discrimen* fra la costruzione lecita e quella abusiva di diritto riposa dunque nell’accertamento del movente, se *ad aemulationem fratrum* ovvero «principaliter ut sibi prodest», come, secondo Cino che si appellava alla di lui autorità, aveva sostenuto Pierre de Belleperche⁸⁹. Non v’è dubbio che l’alea del mancato rispetto dovuto a coloro che hanno dedicato la vita alla preghiera, renda particolarmente odioso ogni attentato al loro riserbo e costituisca a sua volta – com’era stato per

⁸⁵ Per il testo, vd. *supra*, nt. 63.

⁸⁶ Vd. CYNIPISTORIENSIS, *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectarum tomii, id est Digesti veteris, doctissima commentaria...*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, Francofurti, 1578 (rist. anast. Torino, 1964), f. 176A: «Altius quidem. Nota ex hac lege quod illius est superius, cuius est inferius. Secundo nota quod nullus in re aliena potest quid facere, et si fecerit, compellitur ad demoliendum et restituendum».

⁸⁷ Vd. CYNIPISTORIENSIS, *In Codicem et aliquot titulos*, cit., *loc. cit.*, f. 176A: «Lex ista est in argumento pro vicino fratrum, qui fecit domum ita altam quod secreta fratrum videre potest. Nunquid licuerit sibi?».

⁸⁸ Vd. CYNIPISTORIENSIS, *In Codicem et aliquot titulos*, cit., *loc. cit.*, f. 176A: «Videtur quod sic, per hanc legem, quia illius cuius est inferius, est superius liberum, usque ad coelum. Econtra, videtur quod non, ut ff. de rei vindicatione, l. In fundo (D. 6.1.32). Solutio. Aut fecit ad aemulationem; aut non, ut colligitur in dicta lege Opus (D. 50.10.3), secundum Petrum».

⁸⁹ Lo scioglimento dell’apparente antinomia è sviluppato dal pistoiese «secundum Petrum», aderendo cioè alla *lectio* del venerato Bellapertica, vd. *nt. supra*.

la *proximitas operis vel loci* di matrice odofrediana⁹⁰ – un indizio fattuale di *aemulatio*, destinato ad alleggerire dinnanzi al giudice l'onere probatorio della parte attrice.

Ciò non bastò al solito Alberico da Rosate per ammetterlo come 'possibile' eccezione alla pienezza di uno *ius aedificandi* che per lui rimaneva totale e incomprimibile, in ciò dissentendo da Cino e da Pietro⁹¹. Mi corre peraltro l'obbligo di ricordare che l'*opinio* attribuita al Belleperche, così come la *quaestio* discussa dal Révigny – sul filo, come si è visto, di una medesima linea interpretativa –, non trovano altro conforto che l'autorevolezza dei loro *reportatores*: Alberico stesso per Iacopo, Cino per Pietro. Ciò suggerisce che si trattasse di una posizione dottrinale condivisa e circolante – al di là di non sempre affidabili attribuzioni – nel *milieu* dei maestri orleanesi di terza generazione.

3. «ad aemulationem et inhonestam considerationem»

Nel cuore del Trecento, Baldo degli Ubaldi 'apre un'altra finestra' su di un'occorrenza che – mi si consenta l'ardito salto cronologico – ricorda da vicino lo scenario disegnato dal nostro

⁹⁰ Vd. *supra*, nt. 69.

⁹¹ Commentando la medesima l. *Altius*, Alberico da Rosate – avvalendosi nuovamente della *quaestio* di Cino da Pistoia e degli argomenti sviluppati dal Bellapertica – sottolinea l'illimitatezza dello *ius aedificandi* e nega che il divieto di costruire «ad aemulationem alterius civitatis» contenuto nel frammento macrino *Opus novum* (D. 50.10.3) – di evidente portata pubblicitica –, possa essere esteso per analogia al caso di colui che abbia innalzato la propria abitazione nell'intento di spiare i *secreta* del vicino convento. Vd. ALBERICI DE ROSATE, *In primam Codicis partem Commentarii*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, Venetiis 1586 (rist. anast. Bologna, 1982), f. 175: «Haec lex saepe decurrit, et loquitur de materia supra eodem et intendit hoc, quod quilibet potest altius elevare domum suam, etiam si officiat luminibus vicini, nisi debeat servitutem altius non tollendi, idem puto in area vacua, in qua nunquam fuit aedificatum... Et facit haec lex secundum Cynum ad quaestionem fratrum, cuius vicinus in tantum elevabat domum suam, quod videbat secreta fratrum, utrum hoc potest, ut ff. de operibus publicis, l. *Opus*, et ibi de hoc notat Cynus. Contrarium credo per hanc legem et hic notata et l. *Opus*, in aedificante in publico, non in suo loquitur».

incipit manzoniano: «Pone ergo quod habeo parietem iuxta hortum cuiusdam puellae, vel religiosorum, volo facere ibi fenestram, ut possim respicere illam puellam, vel religiosos»⁹². Rovesciando la fattispecie del secondo capoverso della l. *Altius*, il perugino si interroga sull'apertura di un nuovo affaccio qualora essa abbia luogo non già su una parete altrui, bensì su di una propria.

Di centrale rilievo appare l'elemento della contiguità tra il *paries* e un cortile, in cui sono soliti ricrearsi una fanciulla ovvero dei religiosi⁹³. Se questi ultimi fanno il paio con i frati del-

⁹² BALDI UBALDI, *In I, II et III Codicis libros*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, Venetiis, 1615, f. 230: «Pone ergo quod habeo parietem iuxta hortum cuiusdam puellae, vel religiosorum, volo facere ibi fenestram, ut possim respicere illam puellam, vel religiosos, dicit Petrus quod aut facio ad meam utilitatem et possum: aut ad aemulationem, et inhonestam considerationem, et non possum, secundum Petrum ex praedictis etiam apparet quando possum tibi constituere servitutem, ut faciam fenestram, per quam te prospiciam dum stas in horto contiguo parieti, immo est hic casus secundum unam lectionem in versiculo in pariete vero. Et vidi hoc de facto in domibus, quae nunc sunt Domini Comitis Nolandini».

⁹³ Baldo degli Ubaldi, prospettando, dunque, l'esistenza liberatoria di una *servitus altius non tollendi* tra i due fondi urbani, riferisce di avere personalmente constatato la presenza di un siffatto limite legale «in domibus, quae nunc sunt Domini Comitis Nolandini», fra le case, cioè, che ora sono di proprietà del signor conte Nolandino. La nitida chiosa baldesca trova una palinodia nel trattato *de servitutibus urbanorum praediorum* del Cipolla, che se ne avvale con l'analogo intento di esemplificare le limitazioni al *ius tollendi* del *dominus*: «... ibi notat Baldus qui dicit se hoc vidisse de facto in civitate Perusii in domibus quae nunc sunt Comitis, alias domini Iulii». Sull'identità del signor conte *Nolandino* al quale "nunc", vale a dire al tempo di Baldo, appartenevano alcune case gravate da una servitù, non mi è possibile avanzare che una cauta ipotesi, delle cui premesse sono peraltro debitrice all'amico Ferdinando Treggiari, infaticabile studioso di cose baldesche. Da lui mi è giunta la segnalazione della variante attestata dal ms. Bologna, Collegio di Spagna 70, dove al luogo deputato si legge: «... in domibus quae nunc sunt comitis domini Nicolai» (BALDUS DE UBALDIS, *De domo elevanda*, f. 112v: il codice miscelaneo è descritto in *I Codici del Collegio di Spagna di Bologna*, studiati e descritti da D. MAFFEI, E. CORTESE ET ALII, Milano, 1992). Se l'appellativo di conte 'Nolandinus' delle edizioni a stampa (presente anche nella lezione adiafora 'Molandinus') potesse essere tradotto letteralmente come conte 'di Nola', dovrebbe dunque essere riferito a un membro della famiglia Orsini, investita di tale titolo dagli Angioini nel corso del Trecento. In tal caso, il *comes dominus Nicolaus* indicato dal manoscritto ispano-bolognese parrebbe da identificarsi con il Nicola Orsini (1331-1399), condottiero che si fregiava del titolo di Con-

la *lectura* ciniana, la *puella* è un ulteriore soggetto ‘fragile’, la cui presenza è sufficiente a gravare il dirimpettaio di un indizio di «inhonesta consideratio». Indizio – si badi bene –, stando al Menochio una «coniectura a probabilibus et non necessariis orta»⁹⁴, e non automatica asserzione. Baldo – che si richiama, come già prima di lui Cino, all’autorità di Pietro da Bellapertica – ribadisce che «aut facio ad meam utilitatem et possum: aut ad aemulationem et inhonestam consideratonem, et non possum»⁹⁵. Solo dall’accertamento dell’intenzione emulativa prende dunque quota il divieto di apertura della nuova *fenestra* o l’obbligo della rimessa in pristino.

Inserendosi in un itinerario dottrinale che andava portando a emersione ‘elementi indiziari’ di emulazione, con l’intento di facilitare il proprietario danneggiato nella sua azione giudiziaria, il giurista suggerisce pertanto un’equazione tra condot-

te di Nola e che a cavallo della metà del secolo proprio in Umbria aveva condotto fortunate campagne militari al seguito del cardinale Egidio di Albornoz (sull’Orsini si veda la voce di M. VENDITTELLI, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 79, Roma, 2013). Nel passo di Bartolomeo Cipolla, di quasi un secolo successivo, il signor conte si chiama invece Giulio, ma è forse azzardato pensare a Giulio Orsini († 1511), altro bellicoso esponente del nobile casato.

⁹⁴ Secondo l’autorevole dottrina del pavese Jacopo Menochio (1532-1607) tali circostanze di fatto rientrano nella *species* degli *indicia*, vale a dire: «... coniectura a probabilibus, et non necessariis orta, a quibus potest abesse veritas, sed non verisimilitudo veri, quae quandoque mentem iudicantis ita perstringunt, ut cogant conscientiam iudicis iudicare secundum ipsa... Est enim coniectura... rei latentis indicium. Et est id, quod per rationes, et signa, et tempora, et huiusmodi conicit, id est, cogitat et colligit» (IACOBI MENOCHII, *De praesumptionibus, Coniecturis, Signis, et Indiciis...*, t. I, Venetiis, 1617, f. 8).

⁹⁵ Nel merito, anche il ragionamento di Baldo poggia interamente sull’autorità di Pietro da Bellapertica. All’orleanese, il perugino attribuisce anche l’ipotesi – da accertare giudizialmente – dell’esistenza di una *servitus altius tollendi*, la quale imporrebbe al proprietario ‘servente’ di tollerare l’intrusione dello sguardo del vicino. Cfr. BALDI UBALDI, in *I, II, et III Codicis libros Commentaria*, cit., loc. cit., f. 230: «Contra servitutem domum non elevo, sed preter servitutem possum usque ad coelum, hoc dicit Iacobus Buttrigarius. Nota hic quod omnis domus praesumitur libera a fundamenta usque ad coelum, nisi probetur servitus constituta, vel prescripta. Secundo nota quod in pariete alterius quis non potest facere fenestram, et per consequens nec immittere tigna, sed in proprio pariete bene possum facere fenestram».

te non commendevoli (tale la soddisfazione di curiosità licenziose) e mancanza di utilità per il *dominus* convenuto⁹⁶.

Una breve riflessione merita l'evocativa espressione baldesca «*inhonesta consideratio*». La *consideratio* – ossia lo scrutare, rivolgere con attenzione lo sguardo verso qualcosa o qualcuno⁹⁷, nel caso di specie dalla propria finestra –, altro non è che una espressione di *dominium*, come tale pienamente lecita. Essa può, tuttavia, apparire *inhonesta*, quando abbia come obiettivo persone che – per la *debilitas sexus* o il particolare rispetto dovuto al loro abito – meritino una totale riservatezza. L'indugiare su di esse con occhio indagatore o semplicemente curioso risulta, a mio avviso, assimilabile a un'*immissio in re aliena*⁹⁸. Atipica rispetto alle immissioni materiali, come i fu-

⁹⁶ Varando l'equazione *inutilitas* uguale *aemulatio*, Baldo aprì la strada a una dottrina che avrebbe costantemente tentato di far rientrare negli atti a sé non utili, quelli che palesavano un obiettivo riprovato dalla coscienza sociale. Tali erano la soddisfazione di una curiosità peccaminosa, di vanità, di ambizioni non commendevoli, come già aveva intuito U. NICOLINI, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità*, cit., pp. 92-93.

⁹⁷ Il sostantivo '*consideratio*', al quale corrisponde il significato di «osservazione, considerazione, esame attento», comprende in via mediata anche la 'consideratio oculorum', ossia lo scrutare, il dirigere la propria attenzione o il proprio sguardo su qualcuno o qualcosa. Vd. F. CALONGHI, *Dizionario latino-italiano*, 3a edizione interamente riveduta ed aggiornata da *Dizionario Georges-Calonghi*, Torino, 1972, *sub voce*.

⁹⁸ Il divieto di immissioni in diritto giustiniano arretra esclusivamente di fronte a un vincolo di servitù costituito fra due *praedia*, ovvero nel caso di intrusioni *non graves* giustificate da necessità quotidiane e ordinarie. Secondo A. PALMA, *Iura vicinitatis*, cit., p. 187, si tratterebbe della applicazione concreta di un principio ideale di solidarietà e tolleranza nei rapporti di vicinato. Il divieto si trova circostanziato nel frammento ulpiano D. 8.5 (*si servitus vendicetur*).8.5 (Aristo): «ULPIANUS libro decimo septimo ad edictum. [...] § 5 Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiarum fumum in superiora edificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem amittit. Idemque ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliquid immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse ita facere...». Nel lungo racconto ulpiano tale Cerellio Vitale aveva preso in affitto dai Minturnensi un fondo, destinato a *taberna casiarum*, dalla quale esalavano fumi fastidiosi per i vicini: Aristone, chiamato a rispondere intorno al caso, dichiara vietata ogni immissione verso l'alto, sicché – in mancanza di una *servitus* – i proprietari degli edifici colpiti dall'immissione possono reagire con l'*actio negatoria*. A ciascuno è lecito, ag-

mi o lo stillicidio, ma non per questo meno insidiosa, essa si sostanzia in un' 'intrusione' nella intimità di alcune categorie di soggetti diffusamente considerate 'invioilabili'. L'individuazione di tali categorie raggiunge il massimo dettaglio nell'esegesi di Bartolomeo da Saliceto che, oltre a distinguere i religiosi e le religiose, vi include la moglie e la figlia del vicino, in una parola gli affetti più cari che *massime* vanno preservati dalla malizia anche solo dello sguardo altrui⁹⁹.

Mentre vanno individuando circostanze che «per rationes, et signa, et tempora»¹⁰⁰ adombrano l'*animus nocendi* del pro-

giunge Aristone, fare *in suo* tutto ciò che vuole purché non si generino immissioni *in alienum*, pertanto non solo è illecito immettere fumi verso l'alto, ma è anche illecito far correre l'acqua dall'alto verso il basso. Il frammento depone, manifestamente, contro l'origine classica del divieto di comportamenti emulativi fra proprietari di fondi vicini, indicando l'immissione come esclusivo limite all'esercizio pieno della proprietà. Per un saggio dell'amplessima bibliografia romanistica, v. F. DE MARTINO, *D.* 8, 5, 8, 5: *i rapporti di vicinato e la tipicità delle servitù* (1942), ora in *Id.*, *Diritto privato e società romane*, Napoli, 1982, p. 484 ss.; H.J. WOLFF, *Zur frühnachklassischen Kommentierung der Klassikerschriften*, in *Iura*, III (1952), p. 135 s. Ampi ragguagli bibliografici in L. LABRUNA, *Vim fieri veto. Alle radici di un'ideologia*, Napoli, 1971, p. 224 ss.; per la letteratura più recente, si vedano in particolare S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, *Die rechtlichen Regelungen der Immissionen im Römischen Recht und in ausgewählten europäischen Rechtsordnungen*, Göttingen, 2000; A. VALINO ARCOS, *La aemulatio en el Derecho romano su examen en sede de las relaciones de vecindad y de calunnia procesal*, Santiago de Chile, 2002.

⁹⁹ Cfr. BARTHOLOMAEI DE SALICETO, *In Tertium et Quartum Codicis Libros*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, Venetiis, 1574, f. 65vb: «Duo quaestiones solvit, secunda ibi, imperite. Casus. Domus potest altius elevari nisi probet servitus deberi et faciens fenestram in alieno cogitur propriis sumptibus rem in pristinum statum restituere. Hoc dicit. Nota infra quod solum est liberum usque ad coelum, et hoc naturaliter, ideo qui dicit. Nota infra quod solum est liberum usque ad coelum, et hoc naturaliter, ideo qui dicit contrarium habet illud probare. Secundo quod contra hanc servitus potest constitui. Tertio nota quod in pariete alieno quis non potest fenestram facere. Sed an in suo indistincte possit, qui dicit Petrus et Cynus quod si fiat ad emulationem alterius, puta ut inspiciat religiosos, vel religiosas, vel uxorem vel filiam vicini, et non potest, argumentum ff. de operibus publicis, l. Opus [D. 50.10.3]. Si vero pro sua utilitate, seu necessitate luminum faciat, tunc potest, ut hic a sensu contrario».

¹⁰⁰ La classificazione degli indizi nelle suddette tre *species* appartiene a JACOBI MENOCHII, *De praesumptionibus*, cit., t. I, f. 8: «Est enim coniectura [...] rei latentis indicium. Et est id, quod per rationes, et signa, et tempora, et huiusmodi conicit, id est cogitat et colligit».

prietario autore di uno scavo troppo profondo, costruttore di un'abitazione troppo alta o che – val bene comunque menzionarlo pur se estraneo a questo circoscritto ambito – abbia 'castramentato' un proprio possedimento prossimo al confine di una giurisdizione territoriale¹⁰¹, i maestri del commento non possono eludere un'ulteriore esigenza, solo in apparenza contrastante. L'esigenza, cioè, di preservare il *dominium* – quello di chi ha subito danno e di chi lo ha prodotto, dell'attore come del convenuto – da qualsiasi automatismo presuntivo o indiziario che non sia stato filtrato dall'*arbitrium iudicis*, alla maturazione del quale erano di giovamento le *coniecturae* riunite dal Menochio¹⁰². Una tensione dialettica, questa, chiaramente leggibile – ma è solo un esempio fra i molti possibili –

¹⁰¹ Intorno all'*aemulatio*, come appartenente al più vasto genere dei comportamenti inutilmente lesivi altrui, il Menochio *multa plura scripsit* nel corpo del trattato *De arbitrariis iudicium*, nel quale provvede i magistrati di una serie di parametri oggettivi di valutazione ai quali improntare le decisioni affidate al loro *arbitrium*. Il caso «aemulationis causa quando quis aliquid facere credatur, et quae ob id fieri impediuntur» risulta istruito *ad iudicis adiuvandum* ed organizzato in due sezioni. Cfr. IACOBI MENOCHII, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis libri duo*, in l. II, cent. II, *casus* 156, Lugduni, 1606, f. 264: «Juris est regula, unicuique pro libito voluntatis licere in re propria aedificare, l. Altius, C. de servitutibus et aqua et ibi notat Baldus est ratio, quia in re sua quilibet est moderator et arbiter... etiam si fit cum vicini detrimento».

¹⁰² Nella seconda delle sezioni in cui affronta le modalità di accertamento dell'intento emulativo, Menochio si rivolge direttamente al *iudex*, cui compete di valutare *ad arbitrium* quando «aliquid ad aemulationem fieri dicatur». L'elencazione delle *coniecturae* in base alle quali «ad aemulationem itaque factum arbitrabitur» assolve a una funzione meramente esemplare e priva di tassatività. Cfr. IACOBI MENOCHII, *De arbitrariis iudicium*, cit., loc. cit., ed. cit., f. 264: «Dubitari tamen contingit, quando is ad alterius aemulationem aedificare credatur. Bartholomaeus Caepolla in tractatu de servitute urbanorum praediorum, c. 61, de fenestra, fallentia II, scriptum reliquit, hoc esse iudicis arbitrio, is ergo ex facti qualitate iudicabit, an ad aemulationem factum non praesumitur». Per l'apporto dell'opera menochiana alla dimensione dottrinale dell'*arbitrium iudicis*, si rinvia a M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998, *passim*, e a M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005, in specie pp. 45-52, il quale nota (*ivi*, p. 46) come questo sia «il punto debole del sistema, direi di ogni sistema a base inquisitoria, perché, come è noto, degli indizi non si dà dottrina certa e la materia resta sospesa. Per colmare questa lacuna tecnica Gandino decide di aumentare in maniera più o meno surret-

in un commento di Raffaele Fulgosio, che affronta la l. *Si tibi* (C. 3.34.10)¹⁰³ avvalendosi della *quaestio* con la quale, per primo, Cino da Pistoia aveva illustrato la topica legge *Altius* (C. 3.34.8): «Aliquis ita domum suam extulerat quod quicquid fiebat in domo fratrum alicuius ordinis videbat»¹⁰⁴. A fronte della grave ‘intrusione’, che induce i frati ad agire in giudizio, spetta al giudice accertare il movente del costruttore, se *ad aemulationem et odium fratrum* ovvero *non ad alienum odium*, ma per una sua qualche, obiettiva utilità. Stando a Paolo di Castro, il diritto del proprietario si estende «dumtaxat ut nocet vicino» e la sua responsabilità per l’eventuale nocumento «praesumitur postquam utilitatem non sentit». Il più noto fra gli allievi di Baldo individua la soluzione *melior et aequior* attraverso la composizione di due, ormai ben noti, assunti giustinianeî, quali sono la non imputabilità del danno a colui che abbia agito «non animo nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi» (D. 39.3.1.12)¹⁰⁵ e il generale divieto di *malitiis indulgere* (D. 6.1.38)¹⁰⁶. Rispetto ad essi, l’*utilitas* funge da cartina al tornasole, l’unico elemento in grado di certificare su basi

tizia il potere discrezionale del giudice nella valutazione di tutti gli elementi relativi alla persona, al reato e alla sua modalità».

¹⁰³ C. 3.34.10: «*Imperatores Diocletianus, Maximianus*. Si tibi servitatem aquae deberi praeses animadverterit nec hactenus non utentem spatio temporis amisisse perspexerit, uti te iure proprio providebit. Nam si hoc minime probetur, loco proprio facto opere dominus fundi continere aquam et facere, quominus ager tuus rigari possit, non prohibetur».

¹⁰⁴ Cfr. Raphaelis Fulgosii, *In D. Iustiniani Codicem Commentariorum Tomus primus*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Si tibi* [C. 3.34.10], Lugduni, 1547, f. 162ra: «Dominus potest in suo facere quod vult, dummodo non faciat contra debitam servitutem, hoc intendit. Unam questionem tangebatur dominus Cynus in l. *Altius*, que posset hic poni. Aliquis ita domum suam extulerat quod quicquid fiebat in domo fratrum alicuius ordinis videbat, fratres dicebant hoc illicite factum esse: queritur quid iuris? Determinatum fuit, quod si ipse hoc fecerit ad emulationem et odium fratrum, ut eorum secreta videret: et tunc tollitur: quia dicitur illicite factum, argumentum l. *Opus*, ff., de operibus publicis [D. 50.10.3]. Si autem ad suam utilitatem, non ad alienum odium fecerit: tunc licite dicitur fecisse, licet in consequentiam nocet aliis: dummodo non deberet servitutem».

¹⁰⁵ Vd. *supra*, nt. 36.

¹⁰⁶ Vd. *supra*, nt. 64.

oggettive la natura, se o meno maliziosa, della condotta lesiva del diritto altrui¹⁰⁷.

In merito a quali fossero da intendere i confini dell'utilità *dominica*, alcuni interpreti avevano – lo si è detto – 'lavorato' in termini di graduazione e proporzione rispetto alla lesione prodotta¹⁰⁸, mentre una linea tuzioristica cui dette voce Alberico da Rosate sostenne l'ampiezza dell'*utilitas domini* sino alla concorrenza con la mera *displicentia* – «etiam quod mihi displicet, mihi nocet»¹⁰⁹.

Una totale 'apertura di credito', questa di Alberico, che preconizzava l'alea di frequenti corto-circuiti nelle complesse dinamiche processuali volte all'accertamento dell'*aemulatio*. Un accertamento 'spinoso', dal quale i giureconsulti impegnati nella pratica preferivano tenersi lontani: come già le *quæstiones ex facto*, anche la esuberante consiliaristica tre-quattrocentesca conserva tracce modeste, mai nitide, di siffatti argomenti *pro veritate*. Negli assaggi, effettuati ai fini di questo contributo, ho incontrato *consilia* in materia di concorrenza fra mulini ad acqua insistenti su di un medesimo corso¹¹⁰,

¹⁰⁷ Cfr. PAULI DE CASTRO, *Prima super Codice*, tit. *de servitutibus et aqua*, l. *Altius*, Lugduni, 1543, f. 167va: «Ultimo extra glossa querit de duobus, primo quid si vicinus qui vult altius elevare et obscurare lumina domus vicini nullam utilitatem sentit de illa elevatione sed de hoc facit dumtaxat ut noceat vicino quod presumitur postquam utilitatem non sentit: et an possit et an cogatur destruere si fecit. Dominus Angelus de Perusio in l. Cum eo, ff. de servitute urbanorum praediorum [D. 8.2.9] tenet quod possit et non cogatur destruere per illum textum et per istum. Sed in contrarium facit l. I, § Denique, ff. de aqua pluvia arcenda [D. 39.3.1.12] et l. In fundo circa finem, ff. de rei vindicatione [D. 6.1.38]. Et ista pars videtur melior et equior: sic ergo iste leges debent intelligi quod hoc facit principaliter ut sibi proficiat non ut alteri noceat quod presumitur si utilitatem sentit, et non aliter».

¹⁰⁸ Vd. *supra*, p. pp. 945-946.

¹⁰⁹ In questa direzione si proietta ALBERICO DA ROSATE, *In Primam Partem ff. Novi Commentaria*, tit. *de aqua pluvia arcenda*, l. *In summa*, § *Item Varus* [D. 39.3.2.5], Venetiis, 1585, f. 37rb: «In glossa vel parum est in fine, tu dic regulariter nemo cogitur alii prodesse etiam si sibi non nocet, vel nocere videtur, nam eo ipso quod mihi displicet mihi nocet...».

¹¹⁰ Risulta per più aspetti paradigmatico un *consilium* dell'imolese Alessandro Tartagni, dove è riprodotta con qualche originalità una manifestazione della fisiologica concorrenza fra mulini operanti su di un medesimo, non esuberante, corso d'acqua: «Si duo habent in quodam flumicello duo molendi-

in materia di luci e di finestre aperte su di un *paries* comune *invita altera parte*¹¹¹, in materia di danni arrecati alle vicine abitazioni dal crollo di torri innalzate oltre ogni principio della statica¹¹², e poco altro. A sostegno delle ragioni del commit-

na quae non sunt apta ad molendinandum, nisi quando pluit, modo dominus superioris molendini cum pluit retinet aquam superius in suo molendino, et impedit inferius molendinum, quaerit an possit». Un accaparramento, questo del mugnaio insediato a monte del concorrente, perfettamente lecito se motivato, «ut sibi prosit», dalla necessità di giovare alla propria industria; diversamente illecito, se scaturito dalla maligna volontà di nuocere all'attività del mulino sottostante. «Aequitas naturalis tale dolum excludere debet», chiosa il Tartagni, che sceglie di appoggiarsi al diritto di natura, piuttosto che ravvisare nella condotta del proprietario del mulino superiore gli estremi dell'emulazione, ALEXANDRI TARTAGNI IMOLENSIS I.C. CELEBERRIMI, *Consiliorum liber secundus* ..., Venetiis, 1570, cons. 174, f. 133vb.

¹¹¹ Valga ad esempio una *casus* dipanato dal perugino Pier Filippo della Cornia (1419 ca. – 1492) e sintetizzato nel quesito «Socius vel frater quando possit aliquid facere in re communi invita altera parte». A sostegno delle ragioni del committente, comproprietario di un edificio che aveva innalzato nonostante il divieto del socio, della Cornia pone in evidenza due eccezioni alla *regula* «quod unus socius in re communi non potest invito socio aliquid facere: quia regulariter in re communi potiore est conditio prohibenti». Interessante, ai nostri fini, la seconda *limitatio* alla predetta regola, operante qualora l'intervento sulla *res communis* – connotata da una precisa e consolidata destinazione – «prohibenti non nocet, et utenti prodest». Una circostanza, questa, che – se capovolta – presenterebbe gli estremi di un *facere* emulativo, ma l'argomento rimane un 'sottotesto' nel ragionamento del consulente (D. PETRI PHILIPPI CORNELI, *Consiliorum volumen Quartum*, Venetiis, 1582, cons. 78, f. 83).

¹¹² Traggo ancora dai *consilia* di Pier Filippo della Cornia il caso, certo non raro a verificarsi nelle città turrite, di colui il quale, avendo acquistato un terreno nelle prossimità di una torre che «longo tempore post aedificationem corruerit», si trovasse a dover rispondere della rimozione delle macerie, quando non della ricostruzione della torre medesima. In una lunga premessa istruttoria, il *Corneus*, sostenitore delle ragioni del proprietario del fondo limitrofo alla torre, sottopone a disamina tre *species facti* ricomprese nel caso in discussione: «Si dicta turris cecidit propter illam incisionem factam de dicta ripa, nunc, et hoc constet; si non cecidit propter illam incisionem, sed propter pluvias et hoc constet»; ovvero – come più di frequente avviene – se nessuna delle due circostanze sia provata. Sarà allora esclusivamente l'accertamento dell'*animus* a delineare responsabilità, dal momento che «potest quis in suo facere opus, quod vicino nocet, dummodo non faciat animo nocendi [...] nec animus nocendi presumitur». Responsabilità che, peraltro, non possono che risultare attenuate dalla consapevolezza che «domus sunt invicem contiguae in qualibet civitate et in quolibet oppido» e tacitamente accettati sono i rischi che possono derivarne, D. PETRI PHILIPPI CORNELI, *Consiliorum*, cit., cons. 282, ff. 288r-288v.

tente – sia esso colui che pretende soddisfazione o colui che si difende –, i consulenti utilizzano strumenti giuridici meno scivolosi dell'*aemulatio*, invocando ora uno *ius praeoccupationis*, ora l'esistenza di una servitù legale, ora l'avvenuta prescrizione di entrambi. L'ipotesi di una condotta emulativa, nei rari casi in cui viene esplicitamente formulata, ha il sapore di una 'figura retorica', tanto dotta quanto priva di sostanziale efficacia per la soluzione della controversia, preso atto dell'impossibilità di certificare la presenza dei requisiti *de substantia* che la perfezionano¹¹³.

Epilogo

Del molto che ancora si potrebbe dire, molto è già stato detto. Ancora un fatto merita, tuttavia, di essere rimarcato.

Ben poco di 'nuovo' – se si esclude l'inquadramento degli «atti di emulazione» nell'articolato del Codice Civile – differenzia le scelte del legislatore del 1942 dai percorsi sapienziali della dottrina di diritto comune¹¹⁴. Il contrasto insanabile

¹¹³ Un *habitus* giurisprudenziale, questo, ben rappresentato dal già citato *consilium* di Alessandro Tartagni. Laddove afferma che «Edificium elevare non licet, vel aliud inutile facere ad nocendum vicino», il giurista richiama la ormai topica *quaestio* con la quale Cino da Pistoia aveva corredato la *lectura* della l. *Altius*: «aliquis fecit domum ita in altum ut secreta fratrum, vel monialium, vel uxorem, vel filiam vicini videre poterat. An illud licere facere possit, et concludunt quod aut ad suam utilitatem altius tollit aedificans, et illud facere potest». Qualora invece l'innalzamento dell'edificio fosse avvenuto *ad aemulationem* delle succitate categorie e figure 'protette', Tartagni si unisce nella riprovazione alla *communis opinio doctorum*. Il *casus*, da più di un secolo acquisito in dottrina, appartiene ormai alla aneddotta, A. TARTAGNI, *Consiliorum librum secundum*, cit., cons. 174, f. 133va. Suona altrettanto retorico, e non solo perché ravvivato da una qualche *pruderie*, il monito rivolto al giudice da J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicium*, cit., loc. cit., ed. cit., f. 264: «Ad aemulationem itaque factum arbitrabitur iudex noster, si nulla ipso faciens utilitatem sentiret, et vicino detrimentum adferret: vel quando is faceret, ut videret mulier forte egregia forma ipsius vicini. Ita relati interpretes». Non sono gli affetti più cari ad essere violati, ma le forme procaci della dirimpettaia.

¹¹⁴ Il divieto di atti emulativi fa il suo ingresso nell'assetto codicistico del diritto di proprietà, nel Progetto del libro secondo del Codice Civile intitolato

fra tensioni equitative e tirannia dell'egoismo proprietario ha sospinto *mutatis mutandis* entrambe le stagioni della nostra storia giuridica verso il pietoso approdo a una sostanziale eutanasia del divieto di emulazione¹¹⁵.

Tornando, in conclusione, là dove si era iniziato, mi affido a quel formidabile lettore manzoniano che è stato Italo Calvino. Il disprezzo di *Don Lisander* per la giustizia degli uomini e, ancor più, per le loro leggi volatili e, spesso, ipocrite, è fatto ben noto e studiato¹¹⁶. Affermare, sulla base di qualche suggestione, che le circostanze della 'caduta' della Monaca di Monza

a 'Cose e diritti reali'. Il testo, pubblicato nel 1937 al fine di raccogliere i pareri e le indicazioni dei cosiddetti corpi consultivi, al capoverso dell'art. 25 recita: «Egli [il proprietario] però non può fare od imprendere opera alcuna, che rechi pregiudizio ad altri senza utilità propria» (Commissione Reale per la riforma dei Codici – Sottocommissione per il codice civile – Codice civile – Secondo libro – Cose e diritti reali – Progetto, Roma, 1937, tit. 'Della proprietà', capo 'Della proprietà fondiaria', art. 25, p. 7). La relazione di accompagnamento al Progetto enfatizza la novità di una tale disposizione, nel manifesto intento di rimarcarne la discontinuità rispetto all'esperienza del diritto comune: «Ma più importante e nuova è un'altra limitazione imposta dal capoverso dell'articolo in esame, quella per cui il proprietario non può fare o intraprendere opera alcuna che rechi molestia ad altri senza alcuna utilità propria. È il divieto dell'abuso del diritto introdotto espressamente nel Codice in rapporto al diritto di proprietà» (Commissione Reale per la riforma dei Codici, Codice Civile – secondo libro – Cose e diritti reali – Relazione al Progetto, Roma, 1937, p. 24).

¹¹⁵ Il divieto degli atti emulativi, già presente nel Progetto del libro secondo con i requisiti oggettivi del danno altrui e della mancanza di utile proprio (art. 25), è stato, nella definitiva redazione del Codice Civile, enunciato con espresso riferimento allo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri (art. 833). A soli quattro anni dall'entrata in vigore del Codice, nelle pagine di Francesco De Martino già si colgono notevoli perplessità su una tale variazione *in peius* dei requisiti dell'*aemulatio*: «Dal lato soggettivo occorre che l'esercizio del diritto sia compiuto unicamente allo scopo di offendere il vicino: non sarebbe quindi sufficiente che l'intenzione maligna sia determinante [...] L'esistenza di una qualsivoglia utilità esclude l'abuso, anche nei casi in cui l'utilità è di gran lunga minore della molestia o del danno che si procura al vicino» (F. DE MARTINO, *Beni in generale – proprietà*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Libro terzo "Della proprietà"* (artt. 810-850), Roma, 1946, p. 122). Di una graduale disapplicazione o, per meglio dire, fattuale 'cancellazione' del divieto ha scritto A. GAMBARO, *Abuso di diritto. II. Diritto comparato e straniero*, in *Enciclopedia Giuridica*, I, Roma, 1988, p. 5.

¹¹⁶ Sulle «istanze riformatrici» e sul «valore politico» del capolavoro manzoniano, è tornata ancora di recente P. ITALIA, *Manzoni riformatore: 24 aprile*

ne costituiscano ulteriore testimonianza è certamente azzardato ma non immeritevole di qualche credito.

«Il contrasto tra il formalismo della legge scritta e la realtà di fatto dei rapporti di forza domina tutto il libro, che non a caso comincia dal primo capitolo con le “grida” contro i bravi, a dimostrare l’impotenza del legiferare, e riprende subito nel terzo capitolo a indicare come la legge venga usata secondo due pesi e due misure dagli Azzecca-garbugli»¹¹⁷.

1821, in *Illuminismo e Settecento riformatore. Un lessico per la contemporaneità*, a cura di G.M. ANSELMi, G. RUOZZI, S. SCIOLI, Bologna, 2020, pp. 183-195.

¹¹⁷ Vd. I. CALVINO, “*I Promessi sposi*”: *il romanzo dei rapporti di forza*, postfazione a A. MANZONI, *I Promessi sposi*, cit., p. 653.

NICOLETTA SARTI, Una finestra, un cortile, una monaca. Un famoso passo manzoniano «*sub speculo iuris*»

Le circostanze del primo, fatale incontro fra la Monaca di Monza e il giovane e sfaccendato nobile Egidio (uno sguardo malizioso e una parola di troppo pronunciata dall'alto di una finestra affacciata sul cortile del convento), si prestano a una rilettura *sub speculo iuris*. Secondo una consolidata *communis opinio* ancora in osservanza nel Seicento, il secolo de *I promessi sposi* manzoniani, quella finestra non doveva esserci o, per meglio dire, avrebbe potuto non esserci se il dante causa fosse stato in grado di dimostrare in giudizio che essa era stata aperta all'esclusivo fine di violare con sguardo malizioso l'intimità della clausura.

Parole chiave: finestra, monaca, atti emulativi.

NICOLETTA SARTI, A window, a courtyard, a nun. A famous Manzoni's passage «*sub speculo iuris*»

The description of the first, fateful meeting between the Nun of Monza and the young and lazy noble Egidio (a window of Egidio's palace overlooking the courtyard of Matilde's convent), seemed to be liable of a reading in the legal mirror. According to a long-lasting *communis opinio*, which was still in force in the Century (XVIIth) of *I promessi sposi* – the masterpiece of Alessandro Manzoni –, a window like that had not to be there. Or, it is better to say, it ought to have been removed if the litigant proved to the Court that the window had been built for the exclusive and malicious reason of violating the sacred privacy of the nuns.

Key words: window, nun, emulative behaviour.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2021

Miscellanea

<i>Nicoletta Sarti</i> , Una finestra, un cortile, una monaca. Un famoso passo manzoniano « <i>sub speculo iuris</i> ».....	925
<i>Elvio Ancona</i> , Dante politico nel Novecento. Dalla teologia politica all'umanesimo politico.....	971
<i>Lea Quertzola</i> , Prova testimoniale e profili psicologici della memoria.....	995
<i>Francesco Godano</i> , Le pratiche criminali e la loro 'sistematicità'. <i>Defensio ante torturam</i> e <i>defensio ante condemnationem</i> nell'evoluzione della criminalistica italiana fra XIII e XVI secolo.....	1011
<i>Francesca Mollo</i> , La responsabilità in ambito sanitario in tempo di pandemia da Covid-19.....	1059
<i>Claudio Gentile</i> , La ratifica e l'adeguamento delle Intese tra Italia e Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, di comunicazione all'autorità ecclesiastica dei procedimenti penali e di assunzione delle testimonianze dei cardinali. Prime considerazioni.....	1093
<i>Enrico Giarnieri</i> , Specificità del principio di legalità negli ordinamenti canonico e vaticano.....	1117
<i>Paolo Mammola</i> , Assegno non trasferibile e contatto sociale qualificato: una rassegna di dottrina e giurisprudenza (Parte I)	1151
<i>Paolo Costa</i> , Un <i>constitutum</i> o un' <i>expromissio</i> nell' <i>Epistula ad Philemonem</i> ? Una nota esegetica tra <i>Rechtsgeschichte</i> e <i>Wirkungsgeschichte</i>	1179
Recensioni	1217

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.